CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO - TIROLER ETSCHLAND

UFFICIO RESOCONTI CONSILIARI
AMT FÜR SITZUNGSBERICHTE

SEDUTA
217.
SITZUNG
23-9-1964

Presidente: PUPP
Vicepresidente: ROSA

IV. LEGISLATURA - IV. LEGISLATURPERIODE

INDICE

Proroga dei termini stabiliti dal Regolamento interno per l'esame dei disegni di legge da parte delle Commissioni legislative pag. 5

Disegno di legge n. 175:
« Norme integrative della legge regionale 27 febbraio 1964, n. 14, concernente la concessione di contributi per l'acquisto di macchine agricole » pag. 5

Disegno di legge n. 40:
« Disposizioni in materia di finanza locale » pag. 7

Disegno di legge n. 1:
« Vigilanza e controllo sul Consorzio agrario provinciale di Bolzano »
(rinviato dal Governo) pag. 31

Discussione sulla relazione dell'Assessore regionale dott. Donato Turrini riguardante l'autostrada del Brennero pag. 36

Interrogazioni e interpellanze pag. 38

INHALTSANGABE

Verlängerung der von der Geschäftsordnung vorgesehenen Fristen für die Behandlung der Gesetzentwürfe durch die gesetzgebenden Kommissionen Seite 5

Gesetzentwurf Nr. 175:
« Ergänzungsbestimmungen zum Regionalgesetz Nr. 14 von 27. Februar 1964 über die Beitragsgewährung für den Ankauf von landwirtschaftlichen Maschinen » Seite 5

Gesetzentwurf Nr. 40:
« Bestimmungen auf dem Gebiete der Lokalfinanzen » Seite 7

Gesetzentwurf Nr. 1:
« Aufsicht und Kontrolle über die Landwirtschaftliche Hauptgenossenschaft von Bozen » (von der Regierung rückverwiesen) Seite 31

Debatte über den Bericht des Regionalassessors Dr. Donato Turrini betreffend die Brenner-Autobahn Seite 36

Anfragen und Interpellationen Seite 38

A CURA DELL'UFFICIO
RESOCONTI CONSILIARI

Ore 10.25

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

MARZIANI (Segretario questore - D.C.): (*fa l'appello nominale*).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale 4.8.1964.

MARZIANI (Segretario questore - D.C.): (*legge il processo verbale*).

PRESIDENTE: Osservazioni sul verbale? Nessuna, il verbale è approvato.

Signori consiglieri, mentre il Consiglio regionale inizia questa sua sessione straordinaria, esprimo al Partito Comunista Italiano, al Partito Liberale Italiano ed alla Sudtiroler Volkspartei le condoglianze del Consiglio per la scomparsa dell'on. Togliatti, dell'on. Cortese e del sen. Tinzl. A questa espressione di cordoglio non si associano i rappresentanti del Movimento Sociale per quanto riguarda la morte dell'on. Togliatti. La morte di queste personalità rappresenta per i rispettivi partiti una grave perdita ed il Consiglio regionale si associa al lutto di questi partiti.

(*I consiglieri ascoltano in piedi, salvo i due rappresentanti del M.S.I.*).

Es sei mir erlaubt, im Namen des Regionalrates der Kommunistischen Partei, der Liberalen Partei und der Südtiroler Volkspartei das Beileid des Rates zum Tode der On.li Togliatti, Cortese und Tinzl auszusprechen. Dieser Beleidskundgebung schließt sich die Partei des M.S.I. in bezug auf das Beileid, das der Kommunistischen Partei ausgedrückt wird, nicht an. Der Tod dieser drei Männer bedeutet für diese Parteien einen schweren Verlust und der Regionalrat schließt sich ihrer Trauer an.

Faremo orario unico fino alle ore 14; lavoreremo nei giorni 23, 24, 25, 30 settembre; 1, 2, 6, 7, 8, 9, 13 e 14 ottobre; la seduta del 14 ottobre sarà probabilmente l'ultima dell'attuale Consiglio. Si è adottato l'orario unico per dare la possibilità alle Commissioni legislative di svolgere anch'esse il loro lavoro, ed anche ai Consigli provinciali di tenere eventuali sedute.

Altre comunicazioni:

munite del visto del Commissario del Governo sono state promulgate le seguenti leggi regionali:

l.r. 27.8.1964, n. 26: « Modificazioni alla l.r. 5.11.1960, n. 22, contenente nuove norme sullo stato giuridico, trattamento economico e

ordinamento delle carriere direttive e di concetto adottati ai Libri fondiari »;

l.r. 27.8.1964, n. 27: « Istituzione di una indennità di servizio disagiato a favore degli autisti e conducenti di automezzi dipendenti dalla Regione »;

l.r. 2.9.1964, n. 28: « Elevazione degli assegni mensili corrisposti a sensi della l.r. 25.8. 1962, n. 14, e modifiche alla legge medesima »;

l.r. 2.9.1964, n. 29: « Distacco della frazione di Sirmiano del comune di Tesimo e sua aggregazione al comune di Nalles »;

l.r. 7.9.1964, n. 30: « Costituzione e gestione delle riserve di caccia nel territorio regionale ».

La Giunta regionale ha presentato i seguenti nuovi disegni di legge:

n. 183: « Modifiche alla legge regionale 18 novembre 1963, n. 30, contenente ulteriori provvedimenti a favore dell'industria alberghiera »;

n. 184: « Modifiche alla legge regionale 18 luglio 1955, n. 19, contenente modificazioni all'ordinamento degli Enti provinciali per il turismo di Trento e di Bolzano »;

n. 185: « Approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1957 »;

n. 186: « Concessione di contributi per l'esecuzione di opere pubbliche ed altri provvedimenti di carattere finanziario »;

n. 187: « Adesione della Regione all'aumento del capitale della società per azioni Idrovia " Ticino-Milano-Nord-Mincio " con sede in Brescia »;

n. 188: « Costituzione del Comitato regionale per la programmazione economica »;

n. 189: « Provvedimenti a favore del Centro di sperimentazione applicata e di assistenza tecnica del legno, con sede in Trento »;

n. 190: « Secondo provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1964 ».

Sono state presentate le seguenti nuove interrogazioni e interpellanze:

n. 277: Interrogazione del cons. Preve Ceccon all'Assessore dei trasporti sui servizi autolinee nel Comune di Rumo;

n. 278: Interrogazione del cons. Toscana all'Assessore all'agricoltura sulla costituzione di una pescicoltura a Dasindo Lomaso in Val Giudicarie;

n. 279: Interrogazione del cons. Toscana all'Assessore dell'agricoltura sulla concessione delle riserve di pesca alle società pescicoltori di Malè, Cles e Mezzolombardo;

n. 280: Interrogazione del cons. Nardin al Presidente della Giunta regionale sulle misure da adottare contro lo stato di disagio creatosi in vari settori industriali a seguito della riduzione dell'orario di lavoro;

n. 281: Interrogazione del cons. Benedikter al Presidente della Giunta regionale e all'Assessore competente circa una migliore ripartizione dei fondi destinati agli Enti comunali di assistenza;

n. 282: Interrogazione del cons. Canestrini all'Assessore dell'industria sulla situazione di difficoltà in cui versa la S.p.a. Vinilavio di Avio;

n. 283: Interrogazione del cons. Nardin all'Assessore del turismo sull'esercizio abusivo di servizi turistici con autopullman nella zona di Siusi;

n. 284: Interrogazione del cons. Raffaelli all'Assessore dell'economia montana e delle fo-

reste sul divieto di « pulizia » nella zona pascoliva detta « Cavrados » in Comune di Pinzolo;

n. 285: Interrogazione del cons. Corsini agli Assessori dell'agricoltura e del commercio sull'estensione del fenomeno della sofisticazione o adulterazione di vini nella Regione;

n. 286: Interrogazione del cons. Corsini all'Assessore dell'economia montana sulla partecipazione di quest'ultimo ai funerali di Luis Amplatz;

n. 287: Interrogazione del cons. Corsini al Presidente della Giunta regionale sugli eventuali interventi della Regione in favore dei familiari dei militari deceduti o feriti nel corso delle operazioni per il mantenimento dell'ordine pubblico in Alto Adige.

Passiamo ora al primo punto dell'ordine del giorno: **Proroga dei termini stabiliti dal Regolamento interno per l'esame dei disegni di legge da parte delle Commissioni legislative.**

Le richieste di proroga sono pervenute dal Presidente della Commissione affari generali, dott. Benedikter, dal Presidente della Commissione industria on. Paris, dal Presidente della Commissione agricoltura, rag. Dusini: fino al 15 ottobre 1964, per i seguenti disegni di legge: n. 57, n. 94, n. 99 bis, n. 102, n. 130, n. 140, n. 158, n. 178, n. 179, n. 173, nonchè per due voti — uno del cons. Nardin e altri e uno dei cons. Nardin, Nicolodi ecc. —, da proporre al Parlamento.

Chi è d'accordo con la proroga dei termini per i succitati disegni di legge? Approvato all'unanimità.

L'Assessore Dusini chiede la proroga di un mese per il disegno di legge n. 174. Chi è d'accordo con questa proroga? Unanimità.

Disegno di legge n. 175: **« Norme integrative della legge regionale 27 febbraio 1964, n. 14, concernente la concessione di contributi per l'acquisto di macchine agricole ».**

La parola alla Giunta per la relazione.

TURRINI (Assessore agricoltura e cooperazione - D.C.):

Com'è ben noto, cause diverse hanno determinato, in questi ultimi anni, uno sviluppo intenso e imprevedibile della meccanizzazione agricola.

Dal 1954 al 31 dicembre 1963, le sole trattrici sono passate da 1128 unità a 7869 facendo così registrare un forte incremento, per non parlare della meccanizzazione minore dove gli incrementi si sono manifestati con intensità ancora maggiore. Detto sviluppo non accenna a diminuire; basti pensare che nei primi mesi del 1964, in Regione, sono state iscritte all'UMA, ben 277 nuove trattrici e circa 721 nuove macchine operatrici.

Intenso e continuo è l'affluire, presso gli Uffici competenti dell'Assessorato, delle domande di contributo per l'acquisto delle macchine agricole, domande che vengono presentate in prevalenza sull'art. 18 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Si tenga presente che a tutto l'aprile 1964 le domande di contributo presentate sul detto articolo 18 sono più di 9.000 per un importo che supera i 6 miliardi di lire.

Risultando dunque, da queste cifre, l'impossibilità di sopperire con il Piano verde alle esigenze relative alla meccanizzazione, si è ritenuto necessario integrare le vigenti provvidenze con la legge regionale 27 febbraio 1964, n. 14.

Con detta legge l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai coltivatori diretti, ai mezzadri o coloni, ai titolari di piccole

aziende, singoli o associati, alle cooperative agricole, contributi per l'acquisto di macchine agricole nelle misure e con le modalità indicate ai commi I, II e III dell'articolo 18 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Considerato peraltro l'elevato numero di domande a tutt'oggi giacenti sul Piano verde e per rendere più rapida e sollecita l'evasione di dette domande, l'Assessorato regionale all'Agricoltura è giunto alla determinazione di sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, un nuovo provvedimento che integra le disposizioni della legge 27 febbraio 1964, n. 14, con il quale le domande presentate dagli agricoltori sul Piano verde, possono essere trasferite sulla legge 27 febbraio 1964 n. 14.

Detto provvedimento stabilisce che le provvidenze di cui all'art. 1 della legge regionale 27 febbraio 1964, n. 14, possano essere concesse per l'accoglimento delle domande intese ad ottenere il contributo di cui all'art. 18, comma I, della legge 2 giugno 1961, n. 454, anche se l'acquisto delle macchine agricole sia avvenuto prima della data di entrata in vigore della legge regionale n. 14, purchè gli interessati presentino richiesta entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

L'applicazione di detto provvedimento potrà assicurare l'evasione di un cospicuo numero di pratiche tuttora giacenti sul Piano verde e consentirà di far fronte alle più urgenti necessità della meccanizzazione regionale.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore Dusini per la relazione della Commissione agricoltura.

DUSINI (Assessore suppl. commercio e credito - D.C.): Nella seduta del 29 luglio 1964 la Commissione legislativa agricoltura, foreste e cooperazione ha approvato all'unanimità, con una modifica all'art. 1 come da testo allegato, questo disegno di legge, che viene inviato al Consiglio regionale per l'approvazione.

Testo della Giunta regionale	Testo della Commissione
Art. 1	Art. 1
Le provvidenze di cui all'art. 1 della legge regionale 27 febbraio 1964, n. 14, possono essere concesse per l'accoglimento delle domande intese ad ottenere il contributo di cui all'art 18, comma primo, della legge 2 giugno 1961, n. 454, anche se l'acquisto delle macchine agricole sia avvenuto prima della data di entrata in vigore della sopraccitata legge regionale, purchè gli interessati presentino domanda entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.	...presentino domanda di trasferimento sulla legge 27 febbraio 1964, n. 14, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
Art. 2	Art. 2
La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.	Idem

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale. Se nessuno prende la parola, la discussione generale è chiusa e pongo ai voti il passaggio alla discussione articolata: approvato all'unanimità.

Art. 1

Le provvidenze di cui all'articolo 1 *della legge regionale* 27 *febbraio* 1964, *n.* 14, *possono essere concesse per l'accoglimento delle domande intese ad ottenere il contributo di cui all'articolo* 18, *comma primo, della legge* 2 *giugno* 1961, *n.* 454, *anche se l'acquisto delle macchine agricole sia avvenuto prima della data di entrata in vigore della sopraccitata legge regionale, purchè gli interessati presentino domanda di trasferimento sulla legge* 27.2.1964, *n.* 14 *entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.*

Pongo in votazione l'art. 1: unanimità.

Art. 2

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Pongo in votazione l'art. 2: unanimità.

Chiede qualcuno la parola per dichiarazione di voto? Nessuno? Si distribuiscano le schede.

(*Segue votazione a scrutinio segreto*)

Esito della votazione: votanti 34, 28 sì, schede bianche 6.

La legge è approvata (*).

Disegno di legge n. 40: **« Disposizioni in materia di finanza locale ».**

La parola alla Giunta per la relazione.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.):

Con legge statale 16 settembre 1960 n. 1014 sono state emanate alcune norme atte a contribuire alla sistemazione dei bilanci comunali e provinciali e di modifica di talune disposizioni in materia di tributi locali.

In particolare, oltre agli altri oggetti che in questa sede non interessano, la legge in parola reca le seguenti innovazioni:

a) trasferimento a carico dello Stato delle quote di concorso dei Comuni nelle spese di gestione dei servizi anticendi, previste dal D.L. 21 aprile 1948 n. 630 e dall'art. 1 della legge 9 aprile 1951 n. 338 (art. 1, lett. a);

b) trasformazione dei mutui contratti dai Comuni a ripiano dei loro disavanzi economici, in prestiti ammortizzabili in 35 anni a far data dal 1° gennaio 1960 (art. 13);

c) assunzione a carico dello Stato dell'onere per l'ammortamento dei mutui autorizzati a favore dei Comuni, non capoluogo di Provincia, per l'integrazione dei disavanzi economici dei bilanci di previsione, relativi agli esercizi finanziari fino al 1958 incluso (art. 14, 1° comma);

d) soppressione dei tre limiti delle sovrimposte fondiarie contemplati dall'art. 254 del T.U. per la finanza locale e loro sostituzione con unico limite massimo di sovraimposizione da parte dei Comuni, limite che per la sovrimposta sui terreni è di Lire 30 per ogni 100 Lire di reddito imponibile rivalutato e per i fabbricati è di Lire 9 per ogni 100 Lire di reddito imponibile (art. 19).

Le Giunte provinciali amministrative possono autorizzare eccedenze a tale limite fino a Lire 10 sull'aliquota massima della sovrimposta comunale sui terreni (art. 23 - 2° comma) mentre è riservata alla Commissione Centrale per

(*) Vedi Appendice a pag. 57

la Finanza locale autorizzare l'ulteriore eccedenza di Lire 5 (art. 23 - penultimo comma) sulle medesime sovrimposte.

Complessivamente quindi l'aliquota massima della sovrimposta comunale sui terreni può giungere fino a Lire 45 pari a L. 540 per ogni 100 Lire di reddito catastale non rivalutato (45x12).

Il nuovo regime delle sovraimposizioni alle imposte fondiarie è accompagnato da nuova regolamentazione delle supercontribuzioni nei riguardi di quei tributi comunali per i quali il provvedimento è ammesso (imposte e tasse non afferenti a servizi pubblici, ivi comprese le imposte di consumo — esclusi invece l'imposta di famiglia, l'imposta comunale sulle industrie, commerci, arti e professioni, le sovrimposte sui fabbricati e l'imposta sul bestiame).

L'art. 27 della legge 1014 consente peraltro che, in deroga al blocco delle eccedenze dianzi accennate ed in via del tutto transitoria, i Comuni che per l'esercizio 1960 hanno applicato le imposte e le sovrimposte con aliquote superiori a quelle contemplate dalla nuova legge, siano autorizzati a continuare l'applicazione delle eccedenze predette per un decennio, a partire dal 1° gennaio 1961, riducendole « *di almeno* » un decimo ogni anno.

A questo punto si deve ricordare che la Regione nelle materie dianzi accennate ha in precedenza emanato apposite leggi (legge regionale 20 agosto 1954 n. 24 sul servizio antincendi; legge regionale 31 dicembre 1955 n. 32 in materia di finanza locale) e che d'altro canto nella materia lo Statuto di autonomia all'art. 69 conferisce alla Regione la potestà di autorizzare con legge aumenti ai tributi comunali ed eccedenze alle sovrimposte fondiarie nella misura necessaria a conseguire il pareggio dei bilanci; all'art. 70 demanda alla Regione la potestà di assegnare quote di integrazione ai bilanci comunali; ed infine all'art. 90 stabilisce che « ... Dopo un anno dalla costituzione del primo Consiglio regionale cessano le integrazioni dei bilanci dei Comuni... a carico dello Stato ».

Per quanto concerne il servizio antincendi, d'altro canto, la Regione è titolare per l'art. 4 n. 8 dello Statuto della competenza legislativa primaria.

In presenza delle citate norme statutarie si dovrebbe ritenere non applicabili nel territorio regionale quelle disposizioni della legge 1014 che regolano materie per le quali la Regione ha esplicita competenza legislativa e tali disposizioni sono appunto quelle dianzi accennate e precisamente l'art. 1, lett. a), l'art. 13, l'art. 14, l'art. 19 e l'art. 27, comprese le norme di coordinamento o conseguenziali a quelle contenute negli articoli citati.

Tutto ciò naturalmente senza interferire in questa sede sul maggior problema della competenza legislativa regionale in materia di finanza locale in connessione alla potestà legislativa in tema di « Ordinamento dei Comuni, conferita alla Regione dall'articolo 5 n. 1 dello Statuto ».

Va rilevata in ogni caso la necessità che per un mancato intervento legislativo regionale ai Comuni delle due Province di Trento e Bolzano non venga praticato un trattamento meno favorevole degli altri Comuni della Repubblica ed è appunto a tale scopo che la Giunta regionale sottopone all'esame ed all'approvazione del Consiglio regionale l'apposito disegno di legge recante « Disposizioni in materia di finanza locale » disegno che si concreta in n. 13 articoli del cui contenuto viene fatta la illustrazione seguente:

Art. 1 — Spese per il servizio antincendi —

La legge regionale 20 agosto 1954 n. 24, stabilisce che il servizio antincendi è svolto dalle seguenti istituzioni:

— 1) *Corpi dei Vigili del fuoco permanenti,* aventi sede nei due capoluoghi di Provincia con obbligo di prestazione gratuita in tutti i Comuni della Provincia su richiesta del Comandante del Corpo volontario o del Sindaco;

— 2) *Corpi dei Vigili del fuoco volontari* istituiti in ogni Comune o consorzio di Comuni;

— 3) *Squadre antincendi aziendali.*

Il regime finanziario delle predette istituzioni è così regolato dalla legge regionale 20 agosto 1954 n. 24:

— 1) *Corpi permanenti,* il cui bilancio costituisce allegato del bilancio della Regione, è direttamente ed in forma continuativa finanziato dal Comune capoluogo e dalla Regione, tramite la Cassa regionale antincendi (i proventi del Corpo per prestazioni a pagamento sono di entità modesta). Il personale: Ufficiali, Sottufficiali e Vigili costituiscono d'altro canto un ruolo tecnico della Regione, ed è la Regione che fornisce ai due Corpi permanenti le caserme, i locali per le officine, per il ricovero degli automezzi, per le istruzioni, nonchè l'alloggio del Comandante.

In realtà la Regione sostiene di già il maggiore onere mentre il Comune capoluogo interviene per le sole spese di bilancio in *forma contributiva;* trattasi quindi di un servizio di istituto della Regione come lo è per lo Stato quello assolto dai Corpi permanenti istituiti nei singoli capoluoghi di Provincia al cui finanziamento con la nuova legge 1014 provvede completamente lo Stato. Tra i Corpi permanenti di Trento e Bolzano ed i Corpi permanenti finanziati dallo Stato esiste una perfetta identità di organizzazione, di mezzi, di posizione giuridica del personale ecc.; l'articolo 1 del disegno di legge verrebbe ad uniformare anche per l'aspetto finanziario i Corpi permanenti regionali con quelli statali sollevando dall'onere i Comuni capoluogo delle due Province come già è avvenuto in sede statale con la legge 1014.

L'onere che attualmente il bilancio regionale sostiene, tramite la Cassa regionale antincendi, per la quota di finanziamento dei Corpi permanenti si aggira in complesso a Lire 82.150.000.

Il nuovo onere complessivo derivante dall'applicazione della norma di cui all'art. 1 del disegno di legge ammonterebbe a Lire 133.000.000 risultante dalla somma delle spese previste per il 1961 dai bilanci dei due Corpi permanenti di Trento e Bolzano.

— 2) La situazione giuridica ed economico-finanziaria dei Corpi volontari, che solo nel territorio regionale esistono, si presenta del tutto opposta a quella dei due Corpi permanenti.

I Vigili del fuoco volontari svolgono un servizio comunale, i Corpi volontari sono istituiti dal Consiglio comunale, dipendono dal Sindaco od Assessore delegato, l'organizzazione e l'attività è disciplinata da regolamento approvato dal Comune, i loro bilanci costituiscono allegato del bilancio comunale ed il finanziamento delle spese, ivi comprese quelle dei magazzini, installazione e manutenzione idranti, rifornimento idrico, segnalazione d'allarme, è garantito dal Comune; la Regione (art. 33 della legge regionale 24) interviene in via *sussidiadia* e soltanto nei riguardi di quei Comuni « ...le cui possibilità finanziarie sono tali da non permettere loro di provvedere adeguatamente ».

Una diversa regolamentazione finanziaria recante l'assunzione da parte della Regione, anche parziale, ma diretta, delle spese connesse alla istituzione, attrezzatura e funzionamento dei Corpi volontari dovrebbe essere preceduta da una diversa regolamentazione dei Corpi medesimi, sia per la loro natura giuridica, sia

per la loro istituzione ed organizzazione, sia per l'estensione territoriale della loro attività, sia per la titolarità dei beni mobili ed immobili serventi il Corpo volontario ecc., regolamentazione che peraltro verrebbe a togliere ai Comuni la potestà autonoma di istituire e disporre secondo le particolari esigenze locali del capoluogo e delle frazioni di propri organi e proprie attrezzature per l'assolvimento di un servizio interessante direttamente la comunità locale dato che per le esigenze d'entità superiore e nell'ambito provinciale esiste il Corpo permanente che potrebbe disporre di distaccamenti nei centri maggiori della provincia analogamente di quanto avviene nelle altre Provincie della Repubblica dove l'organizzazione capillare di Comune e di frazione è sconosciuta.

Pur considerando la rilevante utilità dell'organizzazione capillare non può essere dimenticato che il servizio antincendi svolto dai corpi volontari interessa in primo luogo direttamente la piccola comunità frazionale rionale o comunale al pari di tutti gli altri servizi pubblici comunali per cui la responsabilità finanziaria, che trae seco il diritto della titolarità autonoma del servizio, non potrebbe essere tolta al Comune; ciò non toglie peraltro che la Regione possa intervenire in forma integrativa nei modi e nei termini previsti dalla legge regionale n. 24, nei confronti dei Comuni contemplati dall'art. 33 lett. c) della legge medesima limitamente agli oneri per le spese di carattere straordinario (nuovi acquisti o rinnovamento attrezzature e macchinari nonchè per le manutenzioni straordinarie medesime). A ciò provvede il terzo comma della proposta di legge in esame.

E' da notare peraltro che la natura stessa del servizio antincendi porta il medesimo ad una concezione mutualistica nei confronti delle popolazioni colpite indipendentemente dal fatto che le medesime risiedano o meno entro i confini politici del Comune talchè il servizio antincendi, pur essendo assolto da una istituzione comunale (Corpi volontari), trova svolgimento anche sul territorio di altri Comuni e nel raggio di dieci chilometri in forma gratuita (art. 19 legge regionale n. 24).

Per tale circostanza il servizio svolto dai Corpi volontari trova, sotto l'aspetto finanziario, alcuni punti di contatto con il servizio svolto dai Corpi permanenti nei confronti dei quali l'onere della gestione è assunto dalla Regione.

E' nell'interesse generale delle popolazioni, indipendentemente dalla sede del Corpo volontario, che sia garantita l'efficienza del servizio antincendi nella forma capillare dei Corpi volontari; per cui in funzione di tale generale interesse è giusto che la Regione intervenga finanziariamente in analogia a quanto è previsto per i Corpi permanenti, senza peraltro modificare l'attuale struttura giuridica, patrimoniale e di funzionalità dei Corpi volontari.

A tal fine il comma secondo dell'art. 1 del disegno di legge in esame prevede la forma sussidiaria di finanziamento delle spese ordinarie mediante quote pro capite della popolazione legale del Comune in base all'ultimo censimento ufficiale. Tale onere sarebbe assunto dalla Regione dal 1° gennaio 1962 e le quote pro capite sono stabilite in Lire 100.

Le quote di concorso regionale sono state determinate in base alla media degli oneri per spese ordinarie dei Corpi volontari accertate nel triennio 1959-60-61 ed il complessivo ammontare annuo a carico del bilancio regionale risulterebbe di Lire 72.800.000.

— 3) Per le squadre aziendali non sorge in questa sede alcun problema.

Art. 2 — Onere per ammortamento dei mutui autorizzati a ripiano dei disavanzi economici dei Comuni non capoluoghi di Provincia.

Il residuo debito al 31 dicembre 1960 di mutui contratti fino al 1960 incluso ammon-

ta a Lire 238.534.631 e pertanto l'onere annuale e per anni 35 ammonta a circa Lire 16.000.000 che il bilancio regionale viene ad assumere in proprio per effetto dell'articolo in esame.

L'analogo intervento statale è sostanzialmente una forma di integrazione al bilancio comunale deficitario al fine di alleggerirne il peso per cui in sede regionale la norma in esame trova fondamento nell'art. 70 dello Statuto che contempla il sistema, essendo cessata per l'art. 90 dello Statuto medesimo la facoltà di intervento da parte dello Stato, di assegnare in casi eccezionali una quota di integrazione ai bilanci comunali.

L'accollo alla Regione degli oneri per l'ammortamento dei mutui in discussione rappresenta una forma di intervento indiretto ai fini voluti dall'art. 70 dello Statuto; esso è rivolto ad estendere ai Comuni della Regione lo stesso trattamento attuato dallo Stato con la legge 1014 e rientra nel quadro di tutte le provvidenze regionali in favore dei Comuni le cui risorse locali non permettono di assicurare il pareggio economico dei rispettivi bilanci. Trattasi dei Comuni a situazione deficitaria costante al cui risanamento è determinante la eliminazione di oneri a carattere ordinario, non produttivi, ereditati dagli esercizi precedenti.

La norma va coordinata con quella prevista dal successivo articolo 5 che è rivolta a garantire il massimo utilizzo del contributo regionale a ripiano del disavanzo economico.

In ordine alla portata del provvedimento va chiarito che nella norma risultano compresi tutti i mutui contratti dai Comuni a ripiano del disavanzo economico dei rispettivi bilanci fino al 1960 incluso, ed accesi con qualsiasi istituto di credito. Tuttavia i Comuni interessati potranno beneficiare della provvidenza soltanto per mutui trasformati in nuovi prestiti ammortizzabili in 35 anni ed al tasso del 5.80% in analogia a quanto prevede la legge n. 1014, al tasso cioè praticato dalla Cassa Depositi e Prestiti per tale categoria di mutui.

Sarà premura ed interesse dei singoli Comuni, qualora non lo avessero già fatto; chiedere alla predetta Cassa DD.PP. tramite gli organi regionali (Assessorato per gli enti locali) la trasformazione o nuova accensione del mutuo. In ogni caso la proposta di legge volutamente non rende obbligatoria l'accensione di nuovi mutui trentacinquennali (in sostituzione di quelli in atto per i bilanci fino al 1960) esclusivamente con la Cassa DD.PP. non avendo la Regione potestà di intervento decisivo nei riguardi della Cassa medesima.

Il disegno di legge garantisce ai Comuni puramente e semplicemente l'assunzione degli oneri di ammortamento nella misura delle condizioni praticate dalla Cassa DD.PP. per mutui trentacinquennali al 5.80% e ne facilita ai Comuni le procedure.

Artt. 3 - 4 - 9 e 10 - Nuovo regime delle sovrimposte e delle supercontribuzioni tributarie.

Sul nuovo ordinamento delle sovrimposte fondiarie e delle supercontribuzioni ai tributi locali si è già accennato nella prima parte della presente relazione; è solo opportuno qui aggiungere che la legge regionale 31 dicembre 1955 n. 32, pur disciplinando in forma sostitutiva la materia, fa richiamo nel contesto degli articoli a norme statali che hanno subito dalla legge numero 1014 sostanziali e profonde modifiche; d'altro canto una nuova legislazione, accanto a quella modificatrice delle norme in discussione, si è formata successivamente all'entrata in vigore della legge regionale n. 32, per cui all'interprete di quest'ultima legge regionale riesce disagevole per le comprensibili neces-

sità di coordinamento conoscere la definitiva norma in vigore.

Ad eliminare detti inconvenienti provvede la nuova formulazione aggiornata e completa degli artt. 1 e 2 della legge regionale 32 che risultano con ciò sostituiti dagli articoli 3 - 4 - 9 e 10 del disegno in discussione.

Art. 5 - Questa norma pone il principio della *normalità* di intervento regionale a ripiano del *disavanzo economico* che come noto è costituito dalla parte ordinaria del bilancio, per rendere eccezionale e comunque in presenza di spese straordinarie non coperte da contributi dello Stato, della Regione e della Provincia, la integrazione del *disavanzo finanziario.*

La precisazione di tale principio di sana politica finanziaria si inquadra nel nuovo sistema dei bilanci comunali predisposto nel disegno di legge sull'ordinamento dei Comuni in discussione consiliare, che abolendo la classifica delle spese obbligatorie e facoltative riconosce soltanto spese ordinarie e spese straordinarie a cui fanno riscontro entrate ordinarie ed entrate straordinarie.

Con tale metodo la determinazione della situazione economica del bilancio appare evidente e certa, e non vi è dubbio che l'eventuale deficienza di questa va sanata con l'intervento regionale se si vuole assicurare l'assolvimento dei servizi essenziali alla vita della comunità locale. Le spese straordinarie per opere pubbliche od altro assistite da contributi non possono evidentemente godere per via indiretta di un ulteriore finanziamento esterno. D'altro canto la parte straordinaria del bilancio potrebbe comprendere spese inderogabili non assistite da contributo specifico atte a provocare uno spareggio finanziario che le risorse locali non possono fronteggiare. Trattasi di casi eccezionali e pertanto anche l'eccezionalità dell'intervento regionale va affermata.

Gli artt. 6 e 7 del disegno sono rivolti ad eliminare le lacune riscontrate in sede esecutiva dalla legge regionale n. 32.

La Giunta regionale infatti per relazionare al Consiglio in tema di bilanci deficitari a sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 32, abbisogna non soltanto dei provvedimenti adottati dalle Giunte provinciali in ordine ai mutui autorizzati ed ai contributi concessi bensì di *tutti* i provvedimenti (supercontribuzioni, revisione tariffe, regolamento, capitolati di appalto, ecc.) posti in essere a ripiano delle situazioni deficitarie.

D'altro canto riesce impossibile alla Giunta regionale rispettare il termine posto dall'art. 7 della legge regionale n. 32 (seconda sessione ordinaria annuale del Consiglio regionale) in quanto le Giunte provinciali sono in grado di adottare i provvedimenti di competenza, unitari per ogni Comune (autorizzazione supercontribuzioni, autorizzazione mutui, concessione di contributi) soltanto dopo conosciuta l'entità del fondo assegnato alla Provincia dal bilancio regionale. Il ritardo dell'approvazione di questo provoca l'impossibilità per la Giunta regionale di relazionare al Consiglio nei termini prescritti.

D'altro canto va rilevato che la relazione di che trattasi è in funzione dei provvedimenti che il Consiglio intende adottare in sede di discussione del bilancio della Regione per cui sarebbe questa la sede più adatta per adempiere all'obbligo prescritto dall'art. 7 della legge regionale n. 32 ed in tale senso si è provveduto con il disegno di legge in discussione.

L'art. 8 del presente disegno è una diretta applicazione dei principi accolti e illustrati con l'art. 1.

L'art. 11 costituisce una trasposizione di una analoga norma della legge statale n. 1014.

Gli artt. 12 *e* 13 contengono norme finanziarie e abrogative di norme precedenti.

La Giunta si augura che il Consiglio vorrà esaminare la presente proposta con la massima benevolenza.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter per la relazione della Commissione.

BENEDIKTER (S.V.P.): Questo disegno di legge fu presentato dalla Giunta regionale in data 7 dicembre 1961 e, nei mesi di ottobre e novembre 1962, fu preso in esame da questa Commissione per l'approvazione di uno stralcio riguardante la materia antincendi (legge regionale 21 gennaio 1963, n. 2).

La parte rimanente del disegno di legge fu lasciata in sospeso, in attesa che il Consiglio regionale prima, la Corte Costituzionale poi, si pronunciassero sul testo della legge regionale sull'ordinamento dei Comuni.

La materia è stata ripresa in esame nelle sedute del 16 giugno e 1 luglio u.s., nel corso delle quali la Commissione ha preso atto che la Giunta, per mezzo di un nuovo testo, proponeva alcune modifiche la cui illustrazione è contenuta in questa relazione.

In sede di discussione generale, la Commissione ha preso atto che questo disegno di legge modifica la legge regionale 31 dicembre 1955, n. 32, la quale, a sua volta, aveva modificato per i Comuni della Regione alcuni articoli del Testo Unico del 1934. Essendo stato modificato il predetto testo unico, particolarmente negli articoli 306 e 332, per mezzo della legge 16 settembre 1960, n. 1014, con la quale veniva modificato anche il Testo Unico delle leggi sulla finanza locale, si sono rese necessarie delle modifiche alla predetta legge regionale, che per ragioni pratiche viene integralmente sostituita da un nuovo testo di legge.

Passando ad un'illustrazione dettagliata dei singoli articoli del disegno di legge, si fa notare che l'art. 1 risulta soppresso perchè la materia è stata trattata per mezzo della citata legge regionale-stralcio 21 gennaio 1963, n. 2.

L'art. 2 è stato soppresso su proposta della Giunta regionale.

Importanti modifiche sono state introdotte dalla Giunta regionale e dalla Commissione all'art. 3. In particolare si fa notare che il quarto comma, a norma del quale le sovraimposizioni debbono essere autorizzate dalla Giunta provinciale, è stato soppresso dalla Commissione poichè analoga norma risulta soppressa anche nel Testo Unico del 1934. I commi 5 e 6 furono soppressi dalla Giunta regionale in sede di elaborazione del nuovo testo presentato in Commissione. Il settimo e l'ottavo comma sono stati modificati dalla Commissione, la quale ha mantenuto i poteri della Giunta provinciale relativi alla decisione sui reclami, ma ha abrogato quelli relativi alle modificazioni da apportare ai bilanci dei Comuni deficitari: detta modifica corrisponde allo spirito della legge regionale sull'ordinamento dei Comuni, che ha soppresso i poteri di approvazione da parte della Giunta provinciale, sostituendoli con il controllo di merito nella forma di invito a riesame. Per le stesse ragioni sono stati aboliti gli ultimi quattro commi dell'art. 3, relativi ai poteri della Giunta regionale di decidere sui ricorsi, in quanto le decisioni e gli atti di controllo della Provincia in questa materia sono da considerarsi provvedimenti definitivi, contro i quali sono ammessi soltanto i ricorsi per legittimità al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

L'art. 4 è stato totalmente modificato a cura della Giunta regionale, la quale ha voluto adeguare la norma al sistema stabilito nella citata legge nazionale n. 1014.

L'art. 4 bis, proposto in Commissione dalla Giunta regionale, fu modificato dalla

Commissione stessa nella prima parte del secondo comma, allo scopo di attribuire alle Province il compito di adottare i provvedimenti necessari per l'attuazione della norma contenuta nel primo comma.

Nelle proposte della Giunta regionale era compreso un art. 4 ter, avente lo scopo di sopprimere l'art. 4 della legge regionale 31 dicembre 1955, n. 32. Tale soppressione veniva effettuata, in quanto la norma, in esso contenuta, prevedeva un divieto cui si apportavano delle deroghe così consistenti da svuotarlo praticamente del suo contenuto. Tuttavia, poichè l'intera legge n. 32 viene soppressa con l'art. 13 e sostituita integralmente con il presente testo, l'art 4 ter non viene qui riprodotto.

L'art. 5 è sostituito da un nuovo testo che modifica, raccogliendoli in un unico articolo, i testi degli articoli 5 e 6 della legge regionale n. 32. La proposta della Giunta, relativa a questa modifica, è stata emendata dalla Commissione, allo scopo di non distinguere, agli effetti delle erogazioni a titolo di integrazione del bilancio, la situazione economica dalla situazione finanziaria dei Comuni interessati. L'articolo è stato inoltre modificato per mezzo della soppressione della norma che prescriveva particolari agevolazioni per i Comuni di montagna, in quanto la Commissione ha ritenuto che la elencazione di cui ai punti a), b), c) e d) del nuovo testo sia sufficiente allo scopo voluto.

Anche la norma che prevede particolari responsabilità per gli amministratori, per il segretario e per il ragioniere, è stata soppressa, in quanto la Commissione ha ritenuto opportuno che questa materia venga trattata in una legge organica.

L'art. 8 è stato soppresso perchè si riferisce al servizio antincendi, la cui materia è stata stralciata da questo disegno di legge.

L'art. 8 bis riproduce il contenuto dell'art. 8 della legge regionale 31 dicembre 1955, n. 32.

L'art. 10 è stato modificato allo scopo di attenuare la rigidità delle previsioni in esso contenute e l'art. 12 è stato soppresso perchè la norma finanziaria in esso contenuta non ha più ragione di esistere dopo le modifiche apportate in precedenza.

Negli articoli 4, 4 bis e 5 viene inoltre inserito il principio che le Giunte provinciali provvedono agli atti in essi previsti per delega della Regione. A questo riguardo è necessario osservare che, in virtù degli articoli 69 e 70 dello Statuto, spetta alla Regione svolgere le funzioni che la legge statale attribuisce alla Commissione centrale per la finanza locale. Se ne trova conferma nella sentenza della Corte Costituzionale 8 giugno 1963, n. 80 che enuncia quanto segue:

« L'imposizione tributaria locale, pur riguardando innanzitutto i Comuni — che ne traggono principale alimento per i propri bilanci — interessa direttamente anche la Regione — essendo le finanze comunali parte integrante delle finanze regionali — e lo Stato, ai fini di una certa uniformità nell'intero paese della imposizione tributaria e per gli oneri di risanamento dei bilanci comunali (nel caso nostro gli oneri di risanamento dei bilanci comunali spettano alla Regione ex art. 70 dello Statuto — nota del relatore). Ne consegue la competenza concorrente in materia dei Comuni, della Regione e dello Stato. I Comuni, pur godendo di più ampia autonomia amministrativa e finanziaria, sono soggetti oltre che al controllo di legittimità anche ad un controllo di merito esercitato in Sicilia dalle Commissioni provinciali di controllo che, sostituendo le Giunte provinciali amministrative, vengono ad assumerne tutte le funzioni, ivi compresa quella di determinare le aliquote ed i redditi esenti dall'imposta di famiglia (artt. 21, 106, 111, 118 etc. t.u. fin. loc.). Riconosciuto l'interesse regionale anche nel campo tributario, in cui operava la Com-

missione centrale per la finanza locale, le potestà di questa, ivi compreso il potere consultivo in materia di aliquote e di esenzioni nell'imposta di famiglia, sono state attribuite ad un organo della Regione appositamente creato (la Commissione regionale per la finanza locale) ».

Nella Regione Trentino - Alto Adige già con la legge n. 32 del 1955 le funzioni della Commissione centrale per la finanza locale sono state attribuite alle Giunte provinciali.

A conclusione dell'esame, la Commissione ha votato il testo, approvandolo con 3 voti favorevoli e 4 astenuti. Il testo viene inviato al Consiglio regionale per l'approvazione.

DISEGNO DI LEGGE
« DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE »

Testo della Giunta regionale	Testo della Commissione
Art. 1	Art. 1
A decorrere dal 1° gennaio 1961 sono trasferite a carico della Regione le spese occorrenti per la gestione dei Corpi permanenti dei Vigili del Fuoco di Trento e Bolzano.	Soppresso.
A decorrere dal 1° gennaio 1962 la Regione contribuisce al finanziamento delle spese occorrenti per la gestione ordinaria dei Corpi volontari regolarmente istituiti a norma della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, assegnando al Comune il relativo importo nella misura di lire 100 pro abitante per i Comuni secondo le risultanze dell'ultimo censimento ufficiale.	Soppresso.
Le provvidenze previste dall'art. 33, lett c), della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, continuano a trovare applicazione limitatamente per le spese straordinarie dei Corpi volontari dei soli Comuni interessati dalla norma.	Soppresso.
Art. 2	Art. 2
L'onere per l'ammortamento dei mutui autorizzati a favore dei Comuni non capoluogo di provincia a ripiano dei disavanzi economici dei bilanci di previsione, relativi agli esercizi fino al 1960 incluso, è assunto dalla Regione a	Soppresso.

Testo della Giunta regionale	Testo della Commissione
partire dal 1° gennaio 1962, entro i limiti delle condizioni praticate dalla Cassa Depositi e Prestiti per mutui ammortizzabili in 35 annualità al tasso del 5,80%.	
La validità delle delegazioni rilasciate dai Comuni anzidetti a garanzia dei mutui di cui al primo comma cesserà con il giorno in cui la Giunta regionale adotterà la delibera di assunzione dell'onere di cui al comma medesimo.	Soppresso.
L'intervento della Cassa Depositi e Prestiti per la trasformazione in nuovi prestiti ammortizzabili in 35 anni dal 1° gennaio 1960, dei mutui concessi per la integrazione dei disavanzi economici dei bilanci di previsione relativi agli esercizi finanziari fino al 1958 incluso, previsto dall'art. 13 della legge dello Stato 6 settembre 1960, n. 1014, dovrà essere chiesto tramite l'Assessorato regionale al quale è assegnata la materia degli enti locali.	Soppresso.
Art. 3	Art. 3
L'art. 1 della legge regionale 31 dicembre 1955, n. 32, è sostituito dal seguente:	Soppresso.
« Le deliberazioni del Consiglio comunale relative all'applicazione delle sovrimposte fondiarie devono essere pubblicate per copia all'albo pretorio per otto giorni e, durante lo stesso termine, il bilancio deve essere depositato in segreteria a disposizione del pubblico.	.... all'albo comunale per ...
Qualsiasi contribuente può reclamare alla Giunta provinciale contro le deliberazioni concernenti l'applicazione delle sovrimposte.	Idem.
Il termine per la presentazione del reclamo è di venti giorni, decorrenti dall'ultimo della pubblicazione nell'albo pretorio.	... nell'albo comunale.
Le autorizzazioni a sovrimporre alle imposte sui terreni e sui fabbricati entro i limiti pre-	Soppresso.

Testo della Giunta regionale	Testo della Commissione
visti dall'art. 19 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, sono date dalla Giunta provinciale.	
Spetta altresì alla Giunta provinciale di autorizzare i Comuni in caso di accertata necessità, l'applicazione di eccedenze fino a lire dieci, sull'aliquota massima della sovrimposta sui terreni.	Soppresso.
La Giunta provinciale può inoltre autorizzare fino al limite del 50 per cento delle tariffe massime ulteriori aumenti di tutte le imposte e tasse non afferenti a servizi pubblici, ad esclusione dell'imposta di famiglia e dell'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni.	Soppresso.
La Giunta provinciale esamina la regolarità dei singoli stanziamenti e, previa notificazione dei propri rilievi alle amministrazioni interessate per eventuali controdeduzioni, decide sui reclami ed apporta al bilancio le modificazioni necessarie per assicurare il pareggio e per garantire l'andamento dei servizi obbligatori provvedendo, udito il Consiglio comunale, a fare d'ufficio in bilancio, anche nel corso dell'esercizio, le allocazioni necessarie per le spese dichiarate obbligatorie e per quelle dipendenti da impegni validamente assunti.	La Giunta provinciale, previa notificazione dei propri rilievi alle amministrazioni interessate per eventuali controdeduzioni, decide sui reclami.
La Giunta provinciale deve eliminare qualsiasi eccesso di previsione nelle spese, anche per i Comuni che non superano i limiti delle sovrimposte di cui al quarto comma del presente articolo, e per quelli che li sorpassano deve ridurre anche le spese dichiarate obbligatorie nella misura strettamente necessaria, rinviando quelle straordinarie che non abbiano carattere di urgenza.	Soppresso.
Le decisioni della Giunta provinciale sono, a cura delle amministrazioni interessate, pubblicate all'albo pretorio per otto giorni.	... all'albo comunale per ...

Testo della Giunta regionale	Testo della Commissione
Contro la decisione della Giunta provinciale è ammesso ricorso anche per il merito, nel termine di venti giorni alla Giunta regionale, da parte delle amministrazioni interessate e di qualunque contribuente, ancorchè non abbia preventivamente reclamato contro la deliberazione del Comune.	Soppresso.
Per le amministrazioni interessate il termine per il ricorso decorre dalla data di ricevimento della decisione tutoria, per i contribuenti decorre dall'ultimo giorno della pubblicazione di cui al nono comma.	Soppresso.
Le deliberazioni della Giunta regionale, sui ricorsi contro le decisioni della Giunta provinciale, sono definitive e contro di esse è ammesso, secondo quanto stabilito dalle vigenti leggi dello Stato, soltanto il ricorso per legittimità al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.	Soppresso.
Per quanto riguarda il procedimento innanzi al Consiglio di Stato, valgono le norme di cui all'art. 3 del D.P.R. 19 agosto 1954, n. 968 ».	Soppresso.
Art. 4	Art. 4
L'art. 2 della legge regionale 31 dicembre 1955, n. 32, è sostituito dal seguente:	Soppresso.
« Sono sottoposti all'approvazione della Giunta provinciale, i bilanci dei Comuni che non possono conseguire il pareggio economico nonostante l'adozione dei provvedimenti di cui al precedente articolo.	« I Comuni possono applicare i singoli tributi con aliquote non superiori al massimo fissato legislativamente per ogni tributo. Quando non sono in grado di raggiungere il pareggio dei loro bilanci, possono essere autorizzati dalle Giunte provinciali, per delega della Regione, ad applicare eccedenze, oltre alle aliquote massime, purchè contemporaneamente:
Alla stessa Giunta provinciale è altresì demandata la approvazione di tutte le variazioni che dovessero essere apportate ai bilanci predetti per far fronte a nuove e maggiori spese obbligatorie, inderogabili ed urgenti, dipendenti da	a) vengano applicati tutti i tributi contemplati dalle norme vigenti, con le rispettive aliquo-

Testo della Giunta regionale	Testo della Commissione

circostanze sopraggiunte dopo l'approvazione del bilancio e non prima prevedibili, nonchè l'approvazione delle spese vincolanti il bilancio oltre l'anno.

In sede di approvazione di bilancio, la Giunta provinciale ha tutti i poteri indicati nell'articolo precedente, per assicurare il pareggio e garantire l'andamento dei servizi obbligatori, e può promuovere anche, ove occorra, la costituzione di consorzi oppure l'aggregazione di Comuni ad altri contermini, anche all'infuori dei casi previsti dalle vigenti leggi.

Essa può inoltre rivedere le tariffe delle imposte ed i regolamenti comunali per la gestione dei beni patrimoniali, i capitolati di appalto ed i regolamenti per servizi assunti in gestione diretta e tenuti in economia, i regolamenti organici del personale e promuovere le modificazioni necessarie.

Può infine, in casi eccezionali, autorizzare eccedenze sulla sovrimposta terreni in misura non superiore a lire 5 per ogni 100 lire di reddito imponibile; sulle imposte, sulle tasse e sui contributi in misura tale che con le eccedenze previste dall'art. 3, non superi complessivamente il limite del 100 per cento delle tariffe massime esclusi i tributi indicati al sesto comma dell'art. 3 ».

te massime, ad eccezione delle tasse sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicità affine e per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

b) vengano applicate addizionali all'imposta sul valore locativo od a quella di famiglia, fino ai due decimi di essa, e all'imposta sull'industria, i commerci, le arti e le professioni fino a centesimi 50 per i redditi di categoria B e fino a centesimi 40 per quelli di categoria C/1, per ogni 100 lire di imponibile, intendendosi tali addizionali comprese a tutti gli effetti di legge entro il limite delle aliquote massime.

Le eccedenze non possono superare: per la sovrimposta terreni lire 15 per ogni 100 lire di reddito imponibile; per la imposta di consumo il 50 per cento dell'aliquota massima; per le altre imposte, tasse e contributi, escluse l'imposta di famiglia e quella sulle industrie, commerci, arti e professioni, il 100 per cento delle aliquote massime ».

Art. 4 bis

« A favore dei Comuni che nonostante le misure e le provvidenze previste dagli articoli 1, 2 e 5 della presente legge non riescono a conseguire il pareggio della parte ordinaria del loro bilancio, la Giunta provinciale può autorizzare l'assunzione di mutui, presso istituti di credito, a ripiano del disavanzo residuo.

Testo della Giunta regionale	Testo della Commissione
	Ai fini della concessione dei mutui ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 del D.L.L. 11 gennaio 1945, n. 51, le Giunte provinciali adottano i provvedimenti di propria competenza a norma della presente legge ed autorizzano, per delega della Regione, la assunzione del mutuo necessario per far fronte al disavanzo della parte ordinaria del bilancio non coperto dal contributo di cui all'art. 5. A norma dell'art. 4 della legge statale 22 aprile 1951, n. 288, il provvedimento concernente l'assunzione del mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti è reso esecutivo con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con quelli del Tesoro e delle Finanze ».
Art. 5	Art. 5
All'art. 5 della legge regionale 31 dicembre 1955, n. 32, è aggiunto il seguente quinto comma:	Soppresso.
« Il fondo previsto dal 1° comma sarà destinato, in concorso con gli altri mezzi previsti dalla presente legge, al ripiano dei disavanzi economici dei bilanci comunali. In via eccezionale può essere destinato ad integrare il disavanzo finanziario qualora il medesimo non sia provocato da spese straordinarie per le quali il Comune beneficia di contributi dello Stato, della Regione o della Provincia ».	Il Consiglio regionale, allo scopo di adeguare le finanze dei Comuni al raggiungimento delle finalità ed all'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge, assegna annualmente a ciascuna Provincia un apposito fondo. La Giunta provinciale provvede, per delega della Regione, all'erogazione del fondo in favore dei Comuni a titolo di integrazione dei loro bilanci tenendo conto dei seguenti elementi: a) della incidenza delle spese generali sul bilancio; b) della situazione patrimoniale dell'ente, del carico tributario e della capacità contributiva dei censiti; c) dello stato di depressione e della capacità di sviluppo del territorio comunale; d) dei contributi di cui il Comune ha beneficiato e beneficia per altro titolo dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia.

Testo della Giunta regionale	Testo della Commissione
	Sono ammessi ai benefici ed alle provvidenze previste dalla presente legge esclusivamente i Comuni i cui bilanci risultano presentati alla Giunta provinciale entro il termine massimo del 30 novembre dell'anno precedente, a quello cui i bilanci si riferiscono.
Art. 6	Art. 6
La Giunta provinciale dà comunicazione alla Giunta regionale di tutti i provvedimenti adottati in applicazione della presente legge entro quindici giorni dalla loro approvazione.	La Giunta provinciale dà comunicazione alla Giunta regionale di tutti i provvedimenti adottati in applicazione della presente legge entro quindici giorni dalla loro approvazione. La Giunta regionale informa il Consiglio, in sede di relazione al bilancio regionale, dei provvedimenti che sono stati adottati dalle Giunte provinciali in applicazione della presente legge.
Art. 7	
L'art. 7 della legge regionale 31 dicembre 1955, n. 32, è sostituito dal seguente: « La Giunta regionale informa il Consiglio, in sede di relazione al bilancio regionale, dei provvedimenti che sono stati adottati dalle Giunte provinciali in applicazione della presente legge ».	
Art. 8	Art. 8
Il terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, è sostituito dal seguente:	Soppresso.
« Alla gestione si provvede:	Soppresso.
— a) con i proventi delle prestazioni a pagamento dei rispettivi Corpi permanenti;	
— b) mediante l'intervento della Cassa regionale Antincendi ».	
Il testo della lett. a) dell'articolo 33 della legge medesima è sostituito dal seguente:	Soppresso.
« a finanziare la gestione dei Corpi permanenti di Trento e Bolzano ».	

Testo della Giunta regionale	Testo della Commissione
Il testo della lett. c) dell'articolo 33 della legge succitata è modificato come segue: « ad integrare il finanziamento delle spese straordinarie per . . . ».	Soppresso.
	Art. 8 bis L'art. 334 del Testo Unico 3 marzo 1934, n. 383, è abrogato.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 9	Art. 9
I Comuni che nel 1960 hanno applicato la sovrimposta sul reddito dei terreni con aliquota inferiore a quella massima prevista dall'art. 19 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, potranno, per un decennio, a decorrere dal 1° gennaio 1962, eccedere le aliquote massime previste per gli altri tributi purchè applichino per la sovrimposta sul reddito dei terreni almeno l'aliquota in atto nel 1960.	... dal 1° gennaio 1961, . . .
Art. 10	Art. 10
I Comuni che per l'esercizio 1960 siano stati autorizzati ad applicare eccedenze sulle aliquote massime delle imposte e delle sovrimposte in misura superiore al limite massimo fissato, con inizio dal 1° gennaio 1961, dalla legge 16 settembre 1960, n. 1014, nel caso di accertata necessità e nella misura strettamente indispensabile a conseguire il pareggio del bilancio, possono essere autorizzati dalla Giunta provinciale a mantenere tali eccedenze per un decennio anche dopo la data predetta, riducendole di almeno un decimo di ogni anno.	... fissato dalla legge 16 settembre 1960, n. 1014, nella misura indispensabile a conseguire il pareggio del bilancio, possono essere autorizzati dalla Giunta provinciale a mantenere tali eccedenze per un decennio anche dopo la data predetta, riducendole di almeno un decimo ogni anno, computando il decennio a far data dal 1° gennaio 1961.

Testo della Giunta regionale	Testo della Commissione
Art. 11	Art. 11
I Comuni sono tenuti ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutti i beni patrimoniali, mobili ed immobili, ed a provvedere a nuova valutazione con deliberazioni dei rispettivi Consigli.	Idem.
A mente di detta ricognizione, dovranno essere aggiornati i relativi inventari, con indicazione della destinazione e dell'eventuale reddito.	Idem.
Il termine per gli adempimenti di cui al 1° comma è di un triennio per i Comuni capoluogo di provincia e di un biennio per gli altri Comuni, dall'entrata in vigore della presente legge. Per gli adempimenti di cui al 2° comma, il termine è di mesi 6, dalla comunicazione di approvazione della delibera da parte della Giunta provinciale amministrativa.	... della Giunta provinciale.
Art. 12	Art. 12
Alla copertura della spesa di lire 85 milioni a carico del bilancio per l'esercizio 1962, si provvede mediante riduzione di pari importo dal fondo speciale inscritto al cap. n. 52 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1962.	Soppresso.
Art. 13	Art. 13
Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie od incompatibili con la presente legge.	Idem. E' abrogata la legge regionale 31 dicembre 1955, n. 32.

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale. Chi chiede la parola? Nessuno? Dichiaro chiusa la discussione generale, e pongo ai voti il passaggio alla discussione articolata: è approvato.

La Commissione propone lo stralcio dell'art. 1. E' posta ai voti questa proposta: unanimità.

La Commissione propone lo stralcio dell'art. 2. E' posta ai voti questa proposta: unanimità.

Art. 3, nel testo proposto dalla Commissione.

« *Le deliberazioni del Consiglio comunale relative all'applicazione delle sovrimposte fondiarie devono essere pubblicate per copia all'albo comunale per otto giorni e, durante lo stesso termine, il bilancio deve essere depositato in segreteria a disposizione del pubblico.*

Qualsiasi contribuente può reclamare alla Giunta provinciale contro le deliberazioni concernenti l'applicazione delle sovrimposte.

Il termine per la presentazione del reclamo è di venti giorni, decorrenti dall'ultimo della pubblicazione nell'albo comunale.

La Giunta provinciale, previa notificazione dei propri rilievi alle amministrazioni interessate per eventuali controdeduzioni, decide sui reclami.

Le decisioni della Giunta provinciale sono, a cura delle amministrazioni interessate pubblicate all'albo comunale per otto giorni ».

La parola all'Assessore Bertorelle.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Il testo che stiamo discutendo di questa legge, è stato notevolmente modificato rispetto a quello che la Giunta aveva presentato nel 1961; anche la Giunta, in sede di Commissione, ha accettato numerose modifiche alle sue proposte, condividendo, in gran parte, gli orientamenti della Commissione e le proposte da essa avanzate. C'è però, nell'art. 3, una situazione sulla quale devo richiamare l'attenzione dell'on. Consiglio, ed a proposito della quale la Giunta ha presentato una proposta di emendamento. Le attribuzioni riguardanti la autorizzazione all'imposizione di sovrimposte, sono tutte delegate dalla Regione alle Giunte provinciali. La Giunta regionale ritiene però che debba essere mantenuta la possibilità del ricorso amministrativo alla Giunta regionale stessa, possibilità che è stata cassata dal testo proposto dalla Commissione legislativa, con motivazioni cui non possiamo consentire. Si tratta infatti chiaramente di materia di finanza locale, non di vigilanza sui comuni, materia quindi che rientra nelle competenze della Regione in base all'art. 69 dello Statuto. Non è possibile lasciare questa attribuzione alle Giunte provinciali se non sotto la forma della delega e si deve quindi ammettere la possibilità del ricorso. L'interpretazione che è stata data dalla Commissione non ci pare logica, ed è tale da prospettare anche la possibilità di un rinvio da parte del Governo per illegittimità.

Mentre la Giunta regionale accoglie tutte le modificazioni che sono state proposte, sull'art. 3 ritiene di non poter accedere e chiede quindi che i commi 10, 11, 12, 13 dell'articolo stesso siano ripristinati. In questo senso ha presentato l'emendamento.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Der Regionalausschuß hat jüngst Rekurse gegen Kontrollakte der Provinz Bozen angenommen, die eine örtliche Körperschaft, und zwar das Krankenhaus von Bozen, betreffen und Kontrollakte des Landesausschusses Bozen annulliert, ob-

wohl dies im klaren Widerspruch zu der seit dem 13. November 1963 in Kraft befindlichen Gemeindeordnung steht. Außerdem ist dies in Widerspruch zu einem Verfassungsgerichtsurteil, das noch vor Inkrafttreten der Gemeindeordnung gefällt worden ist. Trotz dieser Tatsachen, d.h. trotz Regionalgesetz, trotz Verfassungsgerichtsurteil, trotz Durchführungsbestimmungen, die hinsichtlich der Wohlfahrtskörperschaften ausdrücklich worsehen, daß sie nur so lange gelten bis sie durch ein Regionalgesetzt aufgehoben worden sind, trotz allen diesen Tatsachen hat der Regionalausschuß Kontrollakte des Landesausschusses Bozen annulliert. Auch wen das sogenannte beratende Komitee über Wohlfahrtskörperschaften ein Gutachten ab gibt, kann dies nicht bedeuten, daß der Regionalausschuß demselben zu folgen hat. Deshalb ist mir der Geist, von dem sich der Regionalausschuß in diesem Fall hat leiten lassen, absolut unverständlich. Schließlich sollte man annehmen dürfen, daß der Regionalausschuß zumindest die von ihm zur Verwirklichung der Bestimmungen des Art. 48 des Autonomiestatuts geschaffenen eigenen Gesetze in der vom Verfassungsgerichtshof gegebenen Auslegung respektiert.

Ich komme nun zur Änderung, auf der der Regionalausschuß jetzt wiederum besteht. Die Mehrheit der Kommission, d.h. hauptsächlich die Vertreter der S.V.P., hat den Standpunkt vertreten, daß es keiner Sondergenehmigung mehr bedarf und es sich daher lediglich um die Gesetzmäßigkeitskontrolle über den Haushaltsvoranschlag der Gemeinden handeln kann. Die Genehmigung der Sondersteuerzuschläge ist nämlich auf Grund des Verfassungsgerichtsurteils und des Gesetzes Nr. 1014 vom 16. September 1960 abgeschafft worden. Deshalb kann von einer delegierten Befugnis des Landesausschusses nicht mehr gesprochen werden. Außerdem sieht die Gemeindeordnung vor, daß überall dort, wo die Provinzen oder die Region die gesetzgeberische Befugnis besitzen, durch die Neuregelung der Gemeindeaufsicht alle Sondergenehmigungen hinfällig werden, weshalb lediglich die normale Gesetzmäßigkeitskontrolle notwendig ist. Es kann daher auch keinerlei Rekursrecht an die Region vorhanden sein, worüber es keinerlei Zweifel geben kann. Höchstwahrscheinlich hat es jedoch nicht viel Sinn, hierüber noch weiter zu diskutieren. Denn schon allein die kürzlich erfolgte Annullierung von Kontrollakten des Landesausschusses beweist, daß der Wille vorhanden ist, gewisse Tatsachen einfach nicht anerkennen zu wollen, die Tatsache nämlich, daß es autonome Befugnisse der Landesausschüsse gibt. Es bleibt uns daher nichts anders übrig als uns neuerdings an den Verfassungsgerichtshof zu wenden.

(*La Giunta regionale ha annullato recentemente degli atti di controllo della Giunta provinciale di Bolzano accogliendo i ricorsi di un ente locale e cioè dell'ospedale di Bolzano, anche se ciò è in aperto contrasto con l'ordinamento comunale in vigore dal* 13 *novembre* 1963 *e con una sentenza della Corte Costituzionale emanata antecedentemente all'entrata in vigore dell'ordinamento stesso. Ad onta della legge regionale, della sentenza della Corte Costituzionale e delle norme di attuazione che prevedono espressamente che gli enti di beneficenza abbiano validità solo finchè non siano sciolti con legge regionale, nonostante tutto ciò dunque la Giunta regionale ha annullato atti di controllo della Giunta provinciale. Anche se il cosiddetto comitato consultivo in materia di beneficenza esprime un parere, ciò non significa che la Giunta regionale sia tenuta a seguirlo. Lo spirito da cui si è fatta guidare la Giunta in questo caso mi è assolutamente incomprensibile. In fondo bisognerebbe poter supporre che la Giunta regionale rispetti almeno le proprie leggi, emanate per attuare le disposizioni*

dell'art. 48 *dello Statuto di autonomia, nell'interpretazione data dalla Corte Costituzionale.*

Arrivo ora a parlare anche dell'emendamento su cui la Giunta insiste. La maggioranza nella commissione, cioè soprattutto i rappresentanti della S.V.P., ha sostenuto il punto di vista che non è necessaria più alcuna autorizzazione speciale e che perciò non può trattarsi che del controllo di legittimità sul bilancio preventivo dei comuni. L'autorizzazione alla imposizione di sovrimposte straordinarie è stata infatti abolita con una sentenza della Corte Costituzionale e con la legge 16 *settembre* 1960, *n.* 1014, *e perciò non si potrà più parlare di funzioni delegate della Giunta provinciale. L'ordinamento dei comuni prevede inoltre che per ogni campo in cui la Provincia o la Regione hanno competenza legislativa cadano, con la nuova regolamentazione della vigilanza sui comuni, tutte le autorizzazioni speciali e sia necessario ormai solo il normale controllo di legittimità. Non può perciò più esistere il diritto di ricorso alla Regione e ciò senza ombra di dubbio.*

Con ogni probabilità non c'è scopo a discutere oltre su questo argomento poichè già il recente annullamento di atti di controllo della Giunta provinciale dimostra che manca la volontà di riconoscere il fatto che esistono anche competenze autonome della Giunta provinciale. Non ci rimarrà perciò che rivolgerci nuovamente alla Corte Costituzionale).

PRESIDENTE: Sono stati presentati due emendamenti da parte della Giunta. Uno per sostituire la parola « obbligatoria » con la parola « indispensabile » nei commi 7 e 8. Poi è proposto il ripristino dei commi 10, 11, 12 e 13.

La parola all'Assessore Bertorelle.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Tutte le volte che non si accetta la impostazione che viene data su temi di natura giuridica, ecco l'accusa alla Giunta regionale di mancare di spirito autonomistico. Ma è una lancia che, a furia di usarla, si spunta facilmente specialmente in una situazione che dovrebbe essere guardata con più tranquillità. Il contrasto è di natura puramente giuridica. Quando Benedikter cita la decisione della Giunta regionale che parzialmente dissente dalle sue tesi, dovrebbe ricordare che la Giunta stessa si è trovata nella situazione in cui si è trovata, che non aveva cioè altra via di uscita. La giurisprudenza costante della Corte di Cassazione ci insegna che le dichiarazioni di incostituzionalità della Corte costituzionale, valgono soltanto per quella legge per la quale sono state pronunciate e non possono essere estese, per analogia, ad altre leggi, anche analoghe. Noi abbiamo le Norme di attuazione sulla materia, emanate con decreto del Presidente della Repubblica del 26 gennaio 1959, che hanno forza di legge; e queste norme prevedono il ricorso alla Giunta regionale contro atti della Giunta provinciale, per quel che attiene le loro decisioni di legittimità sulle opere pie. La Giunta regionale conosce ed ha presente la pronuncia della Corte costituzionale; però, accanto a questa sentenza, che si riferisce all'art. 304 della legge comunale e provinciale, ha presenti anche le disposizioni del ricordato decreto presidenziale, che, ripeto, ha valore di legge. Del resto, in una lettera riservata, noi stessi abbiamo suggerito alla Giunta provinciale il ricorso alla Corte costituzionale per provocare una dichiarazione di illegittimità di queste disposizioni.

Ciò premesso, devo ribadire che i commi dei quali chiediamo il ripristino, non riguardano la attività di controllo delle Province sugli enti, ma toccano una potestà che la Giunta regionale ha delegato alle Giunte provinciali,

che la esercitano in virtù di questa delega. Devo quindi confermare la richiesta dell'emendamento.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Der zuständige Regionalassessor ist der Meinung, es handle sich nur um eine juridische Frage, über die der Verfassungsgerichtshof entscheiden solle. Demgegenüber muß gesagt werden, daß unser gesamtes sogenanntes autonomes Leben durch juridische Fragen gekennzeichnet ist. Auch die Verteildigung der Regionalautonomie ist eine juridische Frage, ebenso die Verteidigung der Provinzautonomie. Es ist daher keine Rechtfertigung, die Angelegenheit mit dem Hinweis abzutun, die Entscheidung solle der Verfassungsgerichtshof treffen, der ja, wie man hofft, wieder im gewünschten Sinne entscheiden wird. Das kann aber nicht der Sinn einer Regionalautonomie und der Koexistenz einer autonomen Provinz innerhalb einer autonomen Region sein. Es ist wohl jüngst vorgekommen, daß der Verfassungsgerichtshof in einer Auseinandersetzung mit der Region sweimal hintereinander auch der Provinz recht gegeben hat. Jedenfalls muß man zur Kenntnis nehmen, daß das Urteil des Verfassungsgerichts im Dezember klar ausgesprochen hat, daß die Kontrollakte nach Art. 48 des Autonomiestatuts keiner irgendwie gearteten Rekursmöglichkeit unterworfen sind. In unserem Fall handelt es sich nun um einen Kontrollakt und beide Sachen gehören zusammen, wie der Verfassungsgerichtshof grundsätzlich festgestellt hat. Der Regionalassessor bestätigt dies, erklärt jedoch, daß letzten Endes die Beziehung zu einem anderen Artikel hergestellt worden sei. Wir haben jedoch inzwischen ein Regionalgesetz verabschiedet, das grundsätzlich bestimmt, daß diese Kontrollakte endgültigen Charakter besitzen. Dies betrifft auch die Kontrollakte über die sogenannten Wohlfahrtskörperschaften. Warum kann also der Regionalausschuß nicht auch das zuletzt in Kraft getreten Regionalgesetz anwenden, das den Wert eines normalen und ordentlichen Staatsgesetzes besitzt? Auf diese Frage antwortet der Regionalassesor, die Durchführungsbestimmungen hätten festgelegt, daß es diese Rekursmöglichkeit gebe. Hierzu muß jedoch eingewendet werden, daß die Durchführungsbestimmungen ausdrücklich vorsehen, nur so lange Geltung zu haben, als durch ein Regionalgesetz nicht anders verfügt worden ist, so daß diese Bestimmungen durch Regionalgesetz aufgehoben worden sind. Aus diesem Grunde kann ich, wie bereits gesagt, nicht begreifen, warum der Regionalausschuß dem Verfassungsgerichtshof die Entscheidung über die Annullierung des Kontrollaktes über das Bozner Krankenhaus überlassen will. Ich glaube, daß dies nicht der Sinn unserer Zusammenarbeit im Regionalrat sein kann, auch was die Abfassung des Wortlauts dieses Gesetzes betrifft. Wir haben zugegeben, daß diese Sondergenehmigungen des Landesausschusses nach Art. 69 und 70 des Autonomiestatuts Aufgaben sind, die von der Provinz im Auftrag der Region auf dem Delegierungsweg ausgeübt werden. Die Region geht jedoch über das ihr zustehende Recht hinaus. Deshalb muß ich wiederholen, daß ich diese Haltung des Regionalausschusses nicht verstehen kann.

(*L'assessore regionale competente è del parere che si tratti soltanto di una questione giuridica, su cui dovrebbe decidere la Corte Costituzionale. A ciò bisognerà rispondere che tutta la nostra cosiddetta vita autonoma è caratterizzata da questioni giuridiche: è una questione giuridica la difesa dell'autonomia regionale come pure quella dell'autonomia provinciale. Non sarà perciò una giustificazione va-*

lida sbrigare la faccenda con un ricorso alla Corte Costituzionale che, si spera, deciderà nel senso voluto. Questo non può essere il senso di un'autonomia regionale nè della coesistenza di una Provincia autonoma con una Regione autonoma. Recentemente è successo bensì che la Corte Costituzione per due volte di seguito abbia dato ragione alla Provincia in una controversia con la Regione; in ogni caso bisogna prender atto del fatto che la Corte Costituzionale ha chiaramente sentenziato in dicembre che gli atti di controllo secondo l'art. 48 *non sono sottoposti a possibilità di ricorso di nessun genere. Nel nostro caso si tratta appunto di un atto di controllo e le due cose sono concomitanti, come ha constatato in via di principio anche la Corte Costituzionale. L'assessore regionale conferma del resto tale versione dichiarando però che in fondo esiste una relazione con un altro articolo. Nel frattempo abbiamo però varata una legge regionale in base alla quale gli atti di controllo hanno carattere definitivo, ciò che si riferisce anche agli atti di controllo sui cosiddetti enti di beneficenza. Perchè dunque la Giunta regionale non potrà applicare anche l'ultima legge regionale entrata in vigore a tale riguardo, legge che ha lo stesso valore di una legge nazionale normale? A tale domanda l'assessore risponde che le norme di attuazione hanno previsto la possibilità di un ricorso del genere. A ciò bisognerà invece obbiettare che nelle norme di attuazione è prevista espressamente la loro validità soltanto fino a quando una legge regionale non disporrà diversamente; queste norme sono state dunque abolite dalla legge regionale. Per tale ragione non posso capire, come ho già detto, perchè la Giunta regionale voglia lasciare decidere alla Corte Costituzionale l'annullamento dell'atto di controllo sull'ospedale di Bolzano. Credo che questo non sia lo scopo della nostra collaborazione in Consiglio anche per quanto riguarda la compilazione del testo della presente legge. Abbiamo ammesso che queste autorizzazioni speciali della Giunta provinciale in base agli artt.* 69 *e* 70 *dello Statuto di autonomia sono funzioni che le Province esercitano su delega della Regione: qui però la Regione va al di là dei diritti che le competono. Devo ripetere perciò di non capire questo atteggiamento della Giunta regionale).*

PRESIDENTE: Altri chiedono la parola? Pongo in votazione l'emendamento ai commi 7 e 8, di sostituire la parola « obbligatoria » con « indispensabile ».

BENEDIKTER (S.V.P.): Der Absatz soll im Wortlaut der Kommission beibehalten bleiben und der Wortlaut des Regionalausschusses wäre daher hinfällig geworden.

(*Dovrebbe rimanere il testo della commissione e cadere perciò quello della Giunta*).

PRESIDENTE: Bei Art. 8 wird von «spese dichiarate obbligatorie » gesprochen und nicht von « invece di spese dichiarate indispensabili ».

(*All'art.* 8 *si parla di « spese dichiarate obbligatorie » e non « invece di spese dichiarate indispensabili »*).

BENEDIKTER (S.V.P.): Es stimmt, daß Absatz 8 aufgehoben worden ist. Es bleibt also dabei und ist daher nicht mehr notwendig.

(*Si, il comma* 8 *è stato abolito perchè non assolutamente necessario*).

PRESIDENTE: C'è un emendamento, con il quale si chiede di ripristinare i commi 10, 11, 12 e 13 del testo della Giunta, il chè significa che gli ultimi quattro commi dell'emendamento della Giunta regionale dovrebbero essere conservati. Sono i seguenti:

« Contro la decisione della Giunta provinciale è ammesso ricorso anche per il merito, nel termine di venti giorni alla Giunta regionale, da parte delle amministrazioni interessate e di qualunque contribuente, ancorchè non abbia preventivamente reclamato contro la deliberazione del Comune.

Per le amministrazioni interessate il termine per il ricorso decorre dalla data di ricevimento della decisione tutoria, per i contribuenti decorre dall'ultimo giorno della pubblicazione di cui al nono comma.

Le deliberazioni della Giunta regionale, sui ricorsi contro le decisioni della Giunta provinciale, sono definitive e contro di esse è ammesso, secondo quanto stabilito dalle vigenti leggi dello Stato, soltanto il ricorso per legittimità al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

Per quanto riguarda il procedimento innanzi al Consiglio di Stato, valgono le norme di cui all'art. 3 del D.P.R. 19 agosto 1954, n. 968 ».

L'emendamento è approvato con 10 favorevoli, 8 contrari, 2 astenuti.

Pongo ai voti l'art. 3 così emendato: è approvato con 11 favorevoli, 8 contrari, 2 astenuti.

Art. 4

« *I Comuni possono applicare i singoli tributi con aliquote non superiori al massimo fissato legislativamente per ogni tributo. Quando non sono in grado di raggiungere il pareggio dei loro bilanci, possono essere autorizzati dalle Giunte provinciali, per delega della Regione, ad applicare eccedenze, oltre alle aliquote massime, purchè contemporaneamente*:

a) *vengano applicati tutti i tributi contemplati dalle norme vigenti, con le rispettive aliquote massime, ad eccezione delle tasse sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicità affine e per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;*

b) *vengano applicate addizionali all'imposta sul valore locativo od a quella di famiglia, fino ai due decimi di essa, e all'imposta sull'industria, i commerci, le arti e le professioni fino a centesimi* 50 *per i redditi di categoria B e fino a centesimi* 40 *per quelli di categoria* C/1, *per ogni* 100 *lire di imponibile, intendendosi tali addizionali comprese a tutti gli effetti di legge entro il limite delle aliquote massime.*

Le eccedenze non possono superare: per la sovrimposta terreni lire 15 *per ogni* 100 *lire di reddito imponibile; per la imposta di consumo il* 50 *per cento dell'aliquota massima; per le altre imposte, tasse e contributi, escluse l'imposta di famiglia e quella sulle industrie, commerci, arti e professioni, il* 100 *per cento delle aliquote massime* ».

Pongo in votazione l'art. 4: unanimità.

Art. 4 *bis* (*di nuova istituzione*)

« *A favore dei Comuni che nonostante le misure e le provvidenze previste dagli articoli* 1, 2 *e* 5 *della presente legge non riescono a conseguire il pareggio della parte ordinaria del loro bilancio, la Giunta provinciale può autorizzare la assunzione di mutui, presso istituti di credito, a ripiano del disavanzo residuo.*

Ai fini della concessione dei mutui ai sensi degli artt. 1, 2 *e* 3 *del D.L.L.* 11 *gennaio* 1945, *n.* 51, *le Giunte provinciali adottano i provvedimenti di propria competenza a norma della presente legge ed autorizzano, per delega della Regione, la assunzione del mutuo necessario per far fronte al disavanzo della parte ordinaria del bilancio non coperto dal contributo di cui all'art.* 5. *A norma dell'art.* 4 *della legge statale* 22 *aprile* 1951, *n.* 288, *il prov-*

vedimento concernente l'assunzione del mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti è reso esecutivo con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con quelli del Tesoro e delle Finanze ».

Pongo in votazione l'art. 4 bis: unanimità.

Art. 5

Il Consiglio regionale, allo scopo di adeguare le finanze dei Comuni al raggiungimento delle finalità ed all'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge, assegna annualmente a ciascuna Provincia un apposito fondo.

La Giunta provinciale provvede, per delega della Regione, all'erogazione del fondo in favore dei Comuni a titolo di integrazione dei loro bilanci tenendo conto dei seguenti elementi:

a) *della incidenza delle spese generali sul bilancio;*

b) *della situazione patrimoniale dell'ente, del carico tributario e della capacità contributiva dei censiti;*

c) *dello stato di depressione e della capacità di sviluppo del territorio comunale;*

d) *dei contributi di cui il Comune ha beneficiato e beneficia per altro titolo dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia.*

Sono ammessi ai benefici ed alle provvidenze previste dalla presente legge esclusivamente i Comuni i cui bilanci risultano presentati alla Giunta provinciale entro il termine massimo del 30 novembre dell'anno precedente, a quello cui i bilanci si riferiscono.

Pongo in votazione l'art. 5: unanimità.

Art. 6 (che assorbe l'art. 6 e 7)

La Giunta provinciale dà comunicazione alla Giunta Regionale di tutti i provvedimenti adottati in applicazione della presente legge entro quindici giorni dalla loro approvazione.

La Giunta regionale informa il Consiglio, in sede di relazione al bilancio regionale, dei provvedimenti che sono stati adottati dalle Giunte provinciali in applicazione della presente legge.

Pongo in votazione l'art. 6: unanimità.

L'art. 8 è soppresso.

Art. 8 bis

L'art. 334 del Testo Unico 3 marzo 1934, n. 383, è abrogato.

La Giunta regionale propone un emendamento: « Le disposizioni dell'art. 334 del T. U. 3 marzo 1934, n. 383, non si applicano nella Regione ».

La parola al cons. Bertorelle.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Proponiamo questa dizione perchè non possiamo, evidentemente, dichiarare abrogata, noi, una legge nazionale, che fra l'altro rimane in vigore nelle altre regioni.

PRESIDENTE: Pongo ai voti l'emendamento: è approvato.

Art. 9

I Comuni che nel 1960 hanno applicato la sovrimposta sul reddito dei terreni con aliquota inferiore a quella massima prevista dall'articolo 19 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, potranno, per un decennio, a decorrere dal 1. gennaio 1961, eccedere le aliquote massime previste per gli altri tributi purchè applichino per la sovrimposta sul reddito dei terreni almeno l'aliquota in atto nel 1960.

È posto in votazione l'art. 9: unanimità.

Art. 10

I Comuni che per l'esercizio 1960 *siano stati autorizzati ad applicare eccedenze sulle aliquote massime delle imposte e delle sovrimposte in misura superiore al limite massimo fissato dalla legge* 16 *settembre* 1960, *n.* 1014, *nella misura indispensabile a conseguire il pareggio del bilancio, possono essere autorizzati dalla Giunta provinciale a mantenere tali eccedenze per un decennio anche dopo la data predetta, riducendole di almeno un decimo ogni anno, computando il decennio a far data dal* 1. *gennaio* 1961.

È posto in votazione l'art. 10: unanimità.

Art. 11

I Comuni sono tenuti ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutti i beni patrimoniali, mobili ed immobili, ed a provvedere a nuova valutazione con deliberazioni dei rispettivi Consigli.

A mente di detta ricognizione, dovranno essere aggiornati i relativi inventari, con indicazione della destinazione e dell'eventuale reddito.

Il termine per gli adempimenti di cui al primo comma è di un triennio per i Comuni capoluogo di provincia e di un biennio per gli altri Comuni, dall'entrata in vigore della presente legge. Per gli adempimenti di cui al secondo comma, il termine è di mesi sei, dalla comunicazione di approvazione della delibera da parte della Giunta provinciale.

Pongo in votazione l'art. 11: unanimità.

L'art. 12 è soppresso. Pongo ai voti la soppressione: unanimità.

Art. 13

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie od incompatibili con la presente legge.

E' abrogata la legge regionale 31 *dicembre* 1955, *numero* 32.

C'è un emendamento sostitutivo della Giunta Regionale:

Non si applicano nella Regione tutte le disposizioni contrarie od incompatibili con la presente legge.

È abrogata la legge regionale 31 dicembre 1955, n. 32.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): È stato presentato per gli stessi motivi del precedente.

PRESIDENTE: Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'art. 13: unanimità.

Dichiarazioni di voto? Si distribuiscano le schede.

(*Segue votazione e scrutinio segreto*).

Sospendiamo la seduta per dieci minuti.

(*Ore* 11.55).

Ore 12.10.

PRESIDENTE: La seduta riprende.

Esito della votazione: votanti 29, 23 favorevoli, 5 contrari, 1 scheda bianca.

La legge è approvata (*).

Passiamo al prossimo punto dell'ordine del giorno: *Disegno di legge n.* 1: **Vigilanza e controllo sul consorzio agrario provinciale di Bolzano** (rinviato dal Governo) (*).

La parola all'Assessore Bertorelle per la lettura della relazione della Giunta.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.):

Con il presente nuovo testo del disegno di legge si vuole disciplinare più compiutamen-

(*) Vedi Appendice a pag. 58
(*) Vedi Appendice a pag. 61-62

te la vigilanza della Regione Trentino - Alto Adige sul Consorzio agrario provinciale di Bolzano, coordinandola a quella che spetta allo Stato al quale la Regione non può totalmente sostituirsi.

Infatti, mentre il controllo della Regione è richiesto dalle attività cooperativistiche del Consorzio agrario, esso non può escludere quello dello Stato, in relazione alla particolare natura dell'Ente, ma deve con il controllo statale armonicamente coesistere.

È necessario, in proposito, tenere presente che i Consorzi agrari provinciali sono regolati dal D.L. 7 maggio 1948, n. 1235, il cui art. 35 attribuisce in maniera esclusiva al Ministero dell'agricoltura e delle foreste la vigilanza ed il controllo di detti Enti.

Ciò si spiega con la prevalenza delle funzioni di interesse generale, conferite ai Consorzi agrari, nella loro struttura cooperativistica.

Ed infatti l'art. 2 del citato Decreto Legislativo assegna ai Consorzi agrari uno scopo generale che li caratterizza e qualifica, scopo che consiste nel « contribuire all'incremeto ed al miglioramento della produzione agricola », oltre che alle iniziative di carattere sociale e culturale nell'interesse degli agricoltori.

Nella indicata finalità di interesse generale, si inquadrano determinati compiti espressamente previsti dall'art. 2, compiti che delineano la posizione giuridica speciale che distingue sotto determinati aspetti i Consorzi agrari dalle altre Cooperative, che vengono disciplinate dal D. L. 14 dicembre 1947, numero 1577 a cui corrisponde la L. R. 29 gennaio 1954, n. 7.

I Consorzi agrari provinciali, oltre alle operazioni di carattere commerciale riguardanti tutto ciò che può riuscire utile agli agricoltori ed all'agricoltura:

— concorrono agli studi ed alle ricerche, nonchè all'impianto di campi e stazioni sperimentali nell'interesse dell'agricoltura ed in genere a tutte le iniziative intese al miglioramento della produzione e della capacità professionale degli agricoltori;

— *eseguono per conto e nell'interesse dello Stato le operazioni necessarie per il ricevimento, la conservazione e la distribuzione di merci e prodotti di qualsiasi specie.*

Gli indicati elementi, in modo particolare il secondo, attribuiscono ai Consorzi agrari una particolare posizione nell'ordinamento e configurano la loro speciale qualificazione giuridica.

Purtuttavia, anche se i Consorzi agrari appaiono e sono uno strumento della politica economica dello Stato nel campo dell'agricoltura (ciò spiega la loro particolare disciplina legislativa, la loro sottoposizione alla vigilanza esclusiva del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la loro organizzazione su base nazionale), essi svolgono operazioni di carattere commerciale in forma di società cooperativa.

In queste condizioni, poichè i compiti dei Consorzi agrari implicano necessariamente la vigilanza su di essi da parte dello Stato, la legislazione regionale, dovendo far salvi i poteri di controllo attribuiti dall'ordinamento statale al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, può attribuire alla Regione una sua partecipazione al controllo del Consorzio agrario provinciale di Bolzano, che è l'unico esistente nel territorio regionale.

Il disegno di legge, approvato dal Consiglio regionale in data 9 gennaio 1959, è stato rinviato dal Governo in data 11 febbraio 1959; la Giunta regionale, esaminati i motivi di rinvio, sottopone all'attenzione del Consiglio l'allegato nuovo testo che tiene conto di essi, ed

intende rendere completamente legittima l'iniziativa regionale.

Nell'art. 1 del disegno di legge è conferito alla Regione il potere di vigilanza e di controllo sul Consorzio agrario di Bolzano lasciando allo Stato i poteri di cui agli artt. 2543-2544 e 2545 del Codice civile, il cui esercizio implica sostanzialmente la valutazione sulla idoneità del Consorzio a svolgere i compiti affidatigli dalla legge, compiti di interesse privato e di interesse pubblico, sui quali ultimi la Regione non ha competenza (vedi ammassi, distribuzione di merci per conto dello Stato, ecc....) coesistenti in una unica azienda, valutazione che può essere solo dello Stato, nella cui politica economica inquadra l'azione del Consorzio per particolari e determinati aspetti.

Il nuovo testo dell'art. 1 supera il rinvio del Governo ed elimina l'indicazione all'Assessorato competente ad esercitare la vigilanza sembrando più esatto fare menzione all'organo collegiale chiamato alla responsabilità esecutiva regionale.

Nel presente testo è soppresso l'art. 2 del disegno di legge precedente, in conformità al motivo di rinvio del Governo.

Nel nuovo art. 2 è disposto che la Regione eserciti il potere di vigilanza e di controllo ad eccezione che sulle attività svolte dal Consorzio per conto dello Stato. Attribuisce ad essa inoltre il potere di sospensiva degli atti del Consorzio ritenuti illegittimi.

Nello stesso articolo è disposto che la Regione nel compiere le ispezioni sul funzionamento del Consorzio agrario si avvalga dell'Ufficio di Bolzano della Federazione italiana dei Consorzi agrari cioè dell'ente di carattere nazionale del quale il Consorzio è socio « ope legis » a norma dell'art. 7, ultimo comma del D.L. 7 maggio 1948, n. 1235.

Nell'articolo è stabilito l'obbligo per il Consorzio di dare comunicazione sia al Ministero dell'agricoltura e delle foreste che alla Regione delle proposte di modifiche statutarie, dei bilanci, delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e delle assemblee. Tale obbligo discende dalla necessità che lo Stato e la Regione, nel comune controllo esercitato sul Consorzio agrario e data la sua particolare natura, siano costantemente a conoscenza dell'attività da esso svolta, attraverso gli atti dei suoi organi deliberativi.

Inoltre si fissano i termini in cui la Regione può esercitare il suo potere di annullamento per gli atti ritenuti illegittimi.

I compiti della Federazione italiana dei Consorzi agrari, quali risultano dagli artt. 3, ultimo comma (« la Federazione svolge servizi di carattere generale nell'interesse dei Consorzi agrari, agevolandone e coordinandone l'attività ») e 11, quarto comma (« i soci, in armonia con l'art. 3 del citato decreto legislativo, metteranno la Federazione in condizione di esercitare la vigilanza che ad essa spetta sulla loro attività, sia consentendone le ispezioni e fornendole i dati che essa le richiederà, sia valendosi dei servizi da essa offerti nell'interesse generale della società e dei singoli soci, sia, infine, seguendone le direttive organizzative, amministrative e commerciali ») dello statuto della Federazione Consorzi agrari approvato dalla stessa legge sull'ordinamento dei Consorzi agrari (art. 33 del D.L. 7 maggio 1948, n. 1235). Cioè detti compiti qualificano la Federazione come un ente di carattere nazionale che può assolvere le funzioni previste dal l'art. 18, ultimo comma della L.R. 29 gennaio 1954, n. 7.

Il nuovo art. 3 prevede l'intervento della Regione nei confronti dell'autorità governativa per quanto disposto dall'art. 2543 (revoca degli amministratori e sindaci, nomina del commissario) e ne fissa le modalità.

Infine nel nuovo art. 4, in relazione alla rilevanza ed interessi provinciali del Consorzio agrario, è disposta la delega alla Giunta provinciale di Bolzano del potere di vigilanza attribuito alla Regione dalle disposizioni degli articoli precedenti del presente disegno di legge. Detto articolo e l'articolo 5 seguente tengono conto del rinvio del Governo sull'articolo 3 del testo precedente sia in ordine ai poteri sostitutivi da parte della Regione, sia in ordine all'estensione dei motivi del ricorso gerarchico improprio contro gli atti della Giunta provinciale di Bolzano.

L'esercizio delle funzioni delegate è perciò regolato secondo criteri accolti in alcune leggi regionali già in vigore.

DISEGNO DI LEGGE
« VIGILANZA E CONTROLLO SUL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI BOLZANO ».

Art. 1

Fermi i poteri dell'autorità governativa di cui agli articoli 2543, 2544 e 2545 del Codice civile, la Giunta regionale esercita la vigilanza ed il controllo sul Consorzio agrario provinciale di Bolzano secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 2

La Regione:

a) dispone ispezioni sul funzionamento del Consorzio agrario di Bolzano con l'esclusione delle attività di cui all'articolo 2, II° comma, n. 8 del Decreto Legislativo 7 maggio 1948, n. 1235;
b) sospende l'esecuzione di atti che ritenga illegittimi esclusi quelli riferentisi alle attività di cui all'art. 2, II° comma n. 8 del citato Decreto Legislativo 7 maggio 1948, n. 1235.

Le ispezioni di cui alla lettera a) del presente articolo sono effettuate dalla Federazione italiana dei Consorzi agrari, alla quale il Consorzio è associato, servendosi anche dell'Ufficio di Bolzano, in conformità alle disposizioni dell'art. 18, ultimo comma della L.R. 29 gennaio 1954, n. 7.

Il Consorzio deve dare comunicazione sia al Ministero dell'agricoltura e delle foreste che alla Regione delle proposte di modifiche statutarie, dei bilanci, delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e dell'assemblea.

Quando la deliberazione od il provvedimento contengano violazioni di legge, di regolamento o di statuto, la Regione ne pronuncia l'annullamento con decreto motivato del Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta, entro 15 giorni da quello in cui ne abbia ricevuto comunicazione.

Art. 3

La Regione propone all'autorità governativa l'adozione dei provvedimenti previsti nel I° comma dell'art. 2543 del Codice civile, qualora ne verifichi le condizioni nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo a sensi del precedente articolo.

La proposta è deliberata dalla Giunta regionale e rimessa alla autorità governativa dal Presidente della Giunta regionale.

Art. 4

L'esercizio della vigilanza da parte della Regione di cui agli articoli precedenti, è delegato alla Giunta provinciale di Bolzano.

Nell'esercizio delle funzioni delegate, la Giunta provinciale deve attenersi alle direttive impartite dalla Giunta regionale.

Copia dei provvedimenti adottati deve es-

sere inoltrata al Presidente della Giunta regionale.

Il Presidente della Giunta regionale, ove ritenga un provvedimento non conforme alle leggi ed alle direttive della Giunta regionale, trasmette, entro quindici giorni, le sue osservazioni alla Giunta provinciale per il riesame e le modifiche necessarie.

Qualora la Giunta provinciale non si uniformi alle disposizioni della Giunta regionale, quest'ultima si sostituisce nell'esecuzione del provvedimento.

Art. 5

Sino a quando non siano istituiti gli Organi di giustizia amministrativa, avverso le decisioni della Giunta provinciale è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla notifica all'interessato, alla Giunta regionale che decide definitivamente.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore Dusini per la relazione della Commissione.

DUSINI (Assessore suppl. commercio e credito - D.C.):

Il disegno di legge in oggetto è stato esaminato dalla Commissione, durante la presente legislatura, nel corso di molte sedute, tenendo presenti i motivi di rinvio avanzati dal Governo con lettera 11 febbraio 1959.

Dopo alcuni aggiornamenti della trattazione del provvedimento, al fine di elaborare un testo che risultasse di gradimento sia all'Amministrazione che ai rappresentanti del gruppo linguistico tedesco, nella seduta del 10 settembre 1964 la Commissione, all'unanimità, ha approvato il testo allegato alla presente relazione, sul quale si è dichiarato favorevole, a nome della Giunta, anche l'Assessore competente.

Il nuovo testo accoglie i rilievi governativi e non può sollevare le precedenti eccezioni perchè sono state sottratte al Consorzio agrario le funzioni relative agli ammassi.

La Commissione trasmette ora il disegno di legge, nella sua nuova stesura, al Consiglio regionale, con l'invito di volerlo esaminare sollecitamente.

DISEGNO DI LEGGE
VIGILANZA E CONTROLLO SUL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI BOLZANO.

Art. 1

Il controllo sul Consorzio agrario provinciale di Bolzano, ai sensi degli articoli 2542, 2543, 2544 e 2545 del Codice civile, è esercitato dalla Regione in conformità alla legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7.

I poteri di vigilanza e di controllo di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 35 del D.L. 7 maggio 1948, n. 1235, sono esercitati dalla Regione. Resta ferma la facoltà del Governo di cui all'articolo 6 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, della legge provinciale e comunale.

Art. 2

L'esercizio della vigilanza di cui al secondo comma dell'articolo precedente, è delegato alla Giunta provinciale di Bolzano.

Art. 3

Nell'esercizio delle funzioni delegate, la Giunta provinciale dovrà attenersi alle direttive che potranno essere impartite dalla Giunta regionale.

Copia dei provvedimenti adottati dovrà essere inoltrata, per conoscenza, al Presidente della Giunta regionale.

Il Presidente della Giunta regionale, ove ritenga un provvedimento non conforme alla legge o alle direttive di cui al primo comma, trasmette, entro cinque giorni, le sue osservazioni alla Giunta provinciale.

La Giunta regionale può sempre sostituirsi all'ente delegato in caso di persistente inerzia, di violazione della presente legge o delle direttive regionali.

Avverso le decisioni della Giunta provinciale è ammesso ricorso, per motivi di legittimità, entro trenta giorni dalla notifica all'interessato, alla Giunta regionale che decide definitivamente.

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale. Se nessuno prende la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Metto in votazione il passaggio alla discussione articolata: approvato all'unanimità.

Art. 1

Il controllo sul Consorzio agrario provinciale di Bolzano, ai sensi degli articoli 2542, 2543, 2544 *e* 2545 *del Codice civile, è esercitato dalla Regione in conformità alla legge regionale* 29 *gennaio* 1954, *n.* 7.

I poteri di vigilanza e di controllo di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 35 *del D.L.* 7 *maggio* 1948, *n.* 1235, *sono esercitati dalla Regione. Resta ferma la facoltà del Governo di cui all'articolo* 6 *del Testo Unico della legge comunale e provinciale, approvato con R.D.* 3 *marzo* 1934, *n.* 383.

Pongo in votazione l'art. 1: unanimità.

Art. 2

L'esercizio della vigilanza di cui al secondo comma dell'articolo precedente, è delegato alla Giunta provinciale di Bolzano.

Pongo in votazione l'art. 2: unanimità.

Art. 3

Nell'esercizio delle funzioni delegate, la Giunta provinciale dovrà attenersi alle direttive che potranno essere impartite dalla Giunta regionale.

Copia dei provvedimenti adottati dovrà essere inoltrata, per conoscenza, al Presidente della Giunta regionale.

Il Presidente della Giunta regionale, ove ritenga un provvedimento non conforme alla legge o alle direttive di cui al primo comma, trasmette, entro cinque giorni, le sue osservazioni alla Giunta provinciale.

La Giunta regionale può sempre sostituirsi all'ente delegato in caso di persistente inerzia, di violazione della presente legge o delle direttive regionali.

Avverso le decisioni della Giunta provinciale è ammesso ricorso, per motivi di legittimità, entro trenta giorni dalla notifica all'interessato, alla Giunta regionale, che decide definitivamente.

Nessuna dichiarazione di voto? Prego distribuire le schede.

(*Segue votazione a scrutinio segreto*).

Esito della votazione: votanti 28, 24 sì, 2 no, 2 schede bianche.

La legge è approvata (*).

Punto 5 dell'ordine del giorno: **Discussione sulla relazione dell'Assessore regionale dott. Donato Turrini riguardante l'autostrada del Brennero.**

La parola al Presidente della Giunta.

DALVIT (Presidente G.R. - D.C.): Vorrei pregare il Consiglio di considerare l'opportunità di uno spostamento di questa discussione a quando — e sarà molto presto perchè approveremo il disegno di legge relativo nella

(*) Vedi Appendice a pag. 63

seduta di venerdì prossimo della Giunta — avremo dinanzi il disegno di legge sulla concessione della garanzia della Regione sui mutui da contrarsi da parte della società per l'autostrada del Brennero.

Colgo l'occasione per annunciare, come del resto era stato anticipato nella relazione del Presidente della Società per l'autostrada, che le pratiche per il finanziamento sono in pieno corso; la Regione, come gli altri enti pubblici partecipanti alla società, è stata richiesta dell'impegno fideiussorio, che deve precedere la garanzia che sarà accordata anche dallo Stato. Chiedo che questa discussione sia abbinata, quindi, alla trattazione del disegno di legge.

PRESIDENTE: Viene proposto l'abbinamento di questa relazione alla discussione sul disegno di legge; chi è d'accordo? Unanimità.

Le altre leggi di carattere economico poste all'ordine del giorno sono state inserite soltanto oggi; potremo discuterle domani, intanto potremmo esaminare il punto 6) all'ordine del giorno.

NARDIN (P.C.I.): Ma avevamo detto di spostare tutte queste discussioni a dopo l'esame delle leggi economiche.

PRESIDENTE: Sì, ma è il Consiglio che deve decidere.

NARDIN (P.C.I.): Signor Presidente, nella riunione dei capigruppo di ieri, si è rimasti d'accordo che voti e mozioni sarebbero venuti in discussione dopo l'esame dei provvedimenti di carattere economico, per i quali era stata sollecitata ripetutamente la discussione; possibilmente preceduta da una relazione sulla situazione economica generale del Trentino-Alto Adige alla quale si riferiscono i singoli provvedimenti. Così ieri era stato concluso; ed a questo bisogna attenersi.

PRESIDENTE: Vero, ma è il Consiglio che deve accettare queste proposte dei capigruppo. Le pongo ai voti: chi è d'accordo? Approvato.

Grazie.

Ora possiamo iniziare la discussione del disegno di legge n. 166?

La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Mi richiamo, signor Presidente, a quanto ha detto Nardin circa gli accordi intervenuti in sede di riunione dei capigruppo, accordi che sono stati ora sanzionati dal voto del Consiglio. Questi accordi contengono due aspetti: uno, quello della precedenza da accordare ai provvedimenti di natura economica; il secondo, sul quale abbiamo insistito ieri ed al quale si è richiamato anche oggi il collega Nardin, che la Giunta, prima di iniziare questa discussione di carattere economico, ci esponga una relazione sulla situazione economica delle Province di Trento e di Bolzano.

Non mi pare di chiedere troppo, anche perchè ritengo che la Giunta non sia colta alla sprovvista da questa richiesta. D'altronde, se vogliamo seguire quest'ordine, non possiamo iniziare le discussioni disattendendo dalle nostre stesse conclusioni.

PRESIDENTE: Se ricordo bene la questione è stata impostata proprio come dice il cons. Corsini. Ma non è stato detto che la relazione sulla situazione economica sarebbe stata premessa ad ogni discussione, ma durante la discussione di una delle leggi.

La parola al Presidente della Giunta.

DALVIT (Presidente G.R. - D.C.): In questa discussione hanno tutti ragione un poco,

e spero di averla anch'io. Siamo stati d'accordo di dare la precedenza ai provvedimenti a carattere anticongiunturale, ma esiste ora il problemo della procedura per la relazione. Ci sono all'ordine del giorno leggi che non si prevedeva di arrivare ad esaminare; ed ora o domani dovrei dare la richiesta relazione. Se dicessi che sono pronto a farla, direi cosa non esatta; sono ancora in attesa di alcuni dati che ho richiesto alle banche, perchè l'esposizione sia quanto più possibile completa e rispondente alla realtà. Mi pare che questa relazione potremmo legarla ad una di queste leggi; per esempio a quella sulla istituzione del comitato regionale per la programmazione economica. Ma forse, più che agganciarla ad una legge, sarebbe opportuno che il Consiglio fissasse un termine di 3 o 4 giorni, perchè sarà opportuno anche un esame collegiale da parte della Giunta della esposizione. Io direi di andare avanti intanto col materiale pronto, stabilendo, ad esempio, per il 30 corrente, la mia relazione sulla situazione economica. Abbiamo la legge per le agevolazioni alle piccole proprietà, quella sulla Lana-Postal che rappresenta il suggello legislativo ad una operazione di Giunta, quella sulle patate, le interrogazioni. Frattanto vorrei caldamente pregare le Commissioni di accelerare l'iter dei loro lavori per quel che riguarda i disegni di legge pendenti presso le Commissioni stesse.

PRESIDENTE: Io mi associo alla richiesta del Presidente Dalvit alle Commissioni: se non portano a termine esse il lavoro noi restiamo bloccati.

Devo anche rilevare che il dott. Benedikter ha convocato due volte la Commissione affari generali, senza mai riuscire ad avere il numero legale. Così non si può lavorare... Venerdì pomeriggio questa Commissione è convocata un'altra volta...

CORSINI (P.L.I.): Signor Presidente, anticipiamo a domani questa convocazione: venerdì i consiglieri della Provincia di Trento sono invitati a Milano per una discussione sul piano urbanistico provinciale.

PRESIDENTE: Forse possiamo saltare la seduta di Consiglio venerdì e fare anche al mattino seduta della Commissione affari generali e lavori pubblici.

LUTTERI (D.C.): Anche perchè per domani è convocata nel pomeriggio la Commissione finanze.

PRESIDENTE: Allora venerdì niente seduta del Consiglio e la Commissione affari generali è convocata per le 10.

Abbiamo ancora un'ora e mezzo di tempo, perciò facciamo ora le **Interrogazioni e interpellanze.**

Interpellanza n. 272 del cons. Benedikter al Presidente della Giunta regionale:

Erlaube mir den Präsidenten des Regionalausschusses zu befragen, ob er der Ansicht ist, daß der Regionalausschuß gesetzmäßig gehandelt hat, indem er mit Beschlüssen vom 4. *und* 24. *April* 1964, *die als Dekrete im Amtsblatt der Region vom* 12. *Mai* 1964 *verlautbart wurden, die Errichtung von zwei freiwilligen Konsortien zwischen Gemeinden für den Betrieb von Mittelschulen genehmigt hat, obwohl gemäß Gemeindeordnungsgesetz vom* 21 *Oktober* 1963 *Nr.* 29 *Art.* 81 *der jeweilige Landesausschuß zuständig ist.*

Reiche diese Anfrage neu ein, mit Bitte um schriftliche Antwort.

Mi permetto di interrogare il Presidente della Giunta regionale per sapere se egli ritiene che la Giunta abbia proceduto a termini di leg-

ge stabilendo, con le delibere del 4 *e* 24 *aprile* 1964 *pubblicate come decreti nel Bollettino Ufficiale della Regione del* 12 *maggio* 1964, *la costituzione di due consorzi volontari fra comuni per l'amministrazione di due scuole medie e ciò benchè secondo la legge sull'Ordinamento dei Comuni del* 21 *ottobre* 1963, *n.* 29, *art.* 81, *ciò sia demandato alle Giunte provinciali competenti per territorio.*

Nel ripresentare l'interrogazione di cui sopra, chiedo risposta scritta.

Leggo la risposta scritta:

« In risposta alla Sua interrogazione del 22 luglio u. s., Le faccio presente quanto segue:

1. *Fatto*

Le deliberazioni della Giunta regionale del 4 e 24 aprile 1964 ed i conseguenti decreti 30 aprile 1964, n. 56 e n. 57, concernono la costituzione dei due consorzi volontari fra Comuni per il funzionamento della scuola media di Andalo rispettivamente della scuola media di Tione di Trento.

I Comuni interessati hanno approvata la costituzione del Consorzio di Andalo nei mesi di maggio e luglio 1963 e quelli facenti parte del Consorzio di Tione nei mesi di agosto, settembre, ottobre 1963, inviando le relative deliberazioni alla Giunta provinciale di Trento per il controllo di legittimità, ex art. 97 del T.U. 3.3.1934, n. 383, sostituito dall'art. 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530.

La Giunta provinciale di Trento con note 21 novembre 1963 n. 114 61-B rispettivamente 30 dicembre 1963 n. 20429/19-B trasmetteva le predette delibere munite del proprio parere (parere favorevole) prescritto dall'art. 156 del citato T.U. n. 383, alla Giunta regionale competente per materia a sensi del combinato disposto dagli artt. 5, n. 1, e 13 dello Statuto di autonomia.

La Giunta regionale udito il parere dell'autorità scolastica adottò i provvedimenti di cui è cenno dianzi.

2. *Diritto*

Il procedimento seguito deve ritenersi legittimo sia per l'aspetto formale dei provvedimenti adottati, sia per quanto concerne la competenza.

Devo notare al riguardo che a conforto di tali affermazioni si deve aver riguardo fra l'altro alle seguenti circostanze:

a) Le pratiche relative alla costituzione dei due Consorzi di che trattasi hanno avuto inizio ed avanzato sviluppo anteriormente alla entrata in vigore della L.R. 21 ottobre 1963, n. 29, e dovevano quindi trovare conclusione affermativa o positiva (la trovarono positiva) nelle forme e con gli atti che la legge prevedeva quale provvedimento finale dell'iter che era proprio di tale provvedimento.

Non sarebbe per contro da ritenersi legittimo una sostituzione della Giunta regionale con la Giunta provinciale in sede conclusiva di un procedimento che ha avuto sviluppo sotto l'impero di una legge per il solo fatto che tale procedimento per ragioni non giuridiche ma di fatto non ha potuto trovare conclusione prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 29.

Ammesso e non concesso che si dovesse accedere alla tesi contraria la Giunta regionale avrebbe dovuto comunque adottare un provvedimento che in questo caso sarebbe stato di rigetto senza giustificato motivo, costringendo i Comuni ad iniziare un nuovo lungo procedimento per indirizzare la nuova istanza alla Giunta provinciale.

b) La Giunta regionale tramite l'Assessore competente ha approvata e diramata in data 20 novembre 1963 la circolare normativa n. 1 che contiene alcune direttive generali per la prima applicazione della L.R. 21 ottobre 1963, n. 29, direttive che sono particolarmente rivolte a superare le inevitabili difficoltà di ordine tecnico sorgenti nell'adeguamento della situazione di fatto alla nuova disciplina che come noto è profondamente innovatrice in molti settori.

Al punto 4 di tale circolare è esplicitamente precisato che le pratiche in corso di sviluppo alla data del 13 novembre 1963 (data di entrata in vigore della L.R. n. 29) dovevano trovare completamento e perfezionamento presso gli organi che erano competenti per materia prima dell'entrata in vigore della nuova legge regionale.

Anche sotto questo profilo è da ritenere che la Giunta regionale abbia legittimamente proceduto adottando le delibere in discussione.

c) L'art. 81 della L.R. n. 29 demanda alla Giunta provinciale per delega della Regione, la potestà amministrativa di costituire consorzi tra Comuni appartenenti alla medesima provincia.

Di tale potestà la Regione è e rimane titolare per il combinato disposto degli artt. 5, n. 1, e 13 dello Statuto e pertanto essendo ad essa riservato il potere di sostituzione (vedi giurisprudenza costituzionale) non possono ritenersi illegittimi i provvedimenti adottati eccezionalmente nei tempi e nelle circostanze enunciate in « fatto ».

Distinti saluti ».

Interrogazione n. 262 del cons. Canestrini al Presidente della Giunta regionale:

Il sottoscritto avv. Sandro Canestrini, Consigliere regionale, chiede di interrogare il Presidente della Giunta regionale e, eventualmente per quanto di sua competenza, l'Assessore regionale al commercio su quanto segue:

Un quotidiano locale (« L'Adige » del 27 maggio 1964) così commentava il provvedimento pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale con il quale si decreta la sospensione dell'attività per due mesi di tutte le agenzie nazionali della Compagnia « Mediterranea di Assicurazioni »: ... la quasi totalità degli autotrasportatori trentini aveva contratto polizza di assicurazione con la Mediterranea e pare che attualmente le pratiche in corso per rimborsi tocchino cifre aggirantisi sull'ordine delle centinaia di milioni ». L'articolo definisce assai grave la situazione in cui si sono venuti a trovare moltissimi piccoli operatori i quali sono caduti nella pania di chi aveva come politica « di racimolare più soldi possibile e di sborsarne il meno possibile », attraverso un disinvolto sistema per il quale la Mediterranea assicurava con premi inferiori al normale, strariffando. Il n. 21 del settimanale « L'Espresso » sotto il titolo « Assicurazioni elettorali » narra l'equivoca storia della Compagnia che giovandosi dello speciale regime di anonimato azionario siciliano ha compiuto una serie di spregiudicate operazioni finanziarie prima nel campo edilizio e poi nel campo assicurativo. Lo stesso settimanale pubblica anche due gravissimi documenti riservati da cui risulta che almeno in una parte delle agenzie della società predetta si compiva anche, in omaggio a ben individuati detentori di capitale, opera di propaganda elettorale a favore della Democrazia Cristiana e di singoli uomini di quel Partito. « L'Espresso » auspica una inchiesta sulla Compagnia anche « per chiarire gli eventuali legami che intercorrevano tra essa e il Partito di maggioranza ».

Tutto ciò premesso, ed in relazione anche alla agitazione nazionale dei dipendenti della

Compagnia in arretrato degli stipendi, si chiede di sapere:

1) *se la Giunta regionale si rende conto dello stato di disagio che ha colpito una grande parte di autotrasportatori e di assicurati alla Mediterranea nella nostra Regione;*

2) *se la Giunta regionale ha provveduto a valutare gli importi oggi in contestazione e che il quotidiano di cui sopra stimava in alcune centinaia di milioni;*

3) *se la Giunta regionale è a conoscenza dello stato di disagio in cui versa la categoria dei dipendenti della predetta società assicuratrice;*

4) *se la Giunta regionale intende riferire al Consiglio i termine esatti della vicenda anche per assicurare l'opinione pubblica in ordine agli asseriti rapporti tra la società di assicurazione e il Partito di maggioranza;*

5) *se la Giunta regionale ha, in merito a tutto quanto sopra, preso iniziative o contatti di cui il sottoscritto intenderebbe essere messo a conoscenza.*

L'interrogante chiede risposta scritta.

Leggo la risposta scritta:

« Con riferimento alla interrogazione in oggetto si fa presente quanto segue:

La Società Mediterranea è stata costituita con sede legale a Palermo nel 1952 ed è stata autorizzata dal competente Ministero all'esercizio dell'attività assicurativa nel 1954.

Ben presto la Società si è sviluppata in tutta Italia, anche perchè le tariffe praticate per le assicurazioni di R.C. per gli automezzi erano sensibilmente inferiori a quelle adottate dalle altre aziende sia italiane che straniere esercenti l'attività assicurativa in Italia (circa 200).

Nella nostra regione la Società Mediterranea ha la sua agenzia nei capoluoghi di Trento e di Bolzano e, a tutto il 15 giugno 1964, risultavano assicurati i seguenti automezzi:

	per Trento	per Bolzano
— autotreni con rimorchio	n. 300	n. 55
— autocarri senza rimorchio	n. 230	n. 250
— autovetture	n. 320	n. 430
Totale	n. 850	n. 735

Come risulta dai dati suesposti, il numero complessivo degli automezzi assicurati rispetto al totale di quelli circolanti è assai modesto e non certo tale comunque da mettere in crisi il settore.

Per quanto riguarda il disagio degli autotrasportatori assicurati, la Società, secondo le ultime notizie fornite, è ritenuta in grado di far fronte agli oneri di legge e contrattuali, appena ne sarà chiarita la sua posizione.

Circa lo stato di disagio in cui versa la categoria dei dipendenti, si fa presente che in regione non esiste alcun dipendente diretto della Società medesima.

I titolari delle due agenzie, infatti, sono legati da un rapporto contrattuale a norma della prassi vigente presso le compagnie assicuratrici. Ognuna delle due agenzie ha due signorine addette, che non hanno rapporti con la Compagnia ma con il titolare dell'agenzia medesima, e da detto agente ricevono lo stipendio.

La Compagnia non è responsabile dei rapporti intercorrenti tra agenti titolari ed i dipendenti dei medesimi.

La Regione non può ovviamente interferire in quelli che sono i rapporti tra la Compagnia ed i propri dipendenti diretti, dato che, come sopraddetto, le sedi centrali della Società Mediterranea sono a Palermo ed a Roma.

Circa gli asseriti rapporti tra la Società stessa ed il partito di maggioranza non esiste a tutt'oggi altra notizia di quella raccolta dalla stampa e non suffragata ancora da prove documentate e certe, che si potranno avere solo a seguito delle ispezioni disposte in sede ministeriale.

L'Amministrazione regionale segue — per quanto di competenza — il caso della Società in oggetto, si da poter fornire eventuali altre notizie ».

Interrogazione n. 273 del cons. Benedikter all'Assessore regionale all'economia montana:

Erlaube mir den Regionalausschuß, und im besonderen den Assessor für Bergwirtschaft, zu befragen, wann die Klassifizierung des Bergbonifizierungs-Konsortiums der Vinschgauer Seitentäler und gleichzeitig damit die Errichtung dieses Konsortiums auf Grund des in die Zuständigkeit der Region fallenden Berggesetzes vorgenommen wird.

Soweit mir bekannt, ist der Klassifizierungsvorschlag bereits Ende Jänner 1964 *vom Landesforstinspektorat Bozen an das Regionalassessorat abgegangen.*

Da inzwischen das Talbonifizierungs-Konsortium errichtet worden ist, wäre es zweckmäßig, daß auch das Bergbonifizierungs-Konsortium ohne Verzug in Funktion treten könne, wobei zu erwägen ist, ob nicht gemäß Art. 28 *des Berggesetzes die Funktionen des Berkonsortiums der als Körperschaft bereits funktionierenden Talgemeinschaft des Vinschgaues anvertraut werden sollen.*

Damit würde eine Vereinfachung des Verwaltungsapparates sowie eine bessere Koordinierung aller technischen Funktionen, die sich im Rahmen der Talgemeinschaft und der Bonifizierungs-Konsortien mit Problemen der wirtschaftlichen Entwicklung des Vinschgaues befassen, erreicht.

Reiche diese Anfrage neu ein, mit Bitte um schriftliche Antwort.

Mi permetto di interrogare la Giunta regionale e in particolare l'Assessore per l'economia montana per sapere quando sarà provveduto alla classificazione del Consorzio di bonifica montana delle valli laterali venostane e, implicitamente, alla costituzione di tale Consorzio in base alla legge sulla montagna rientrante nella competenza della Regione.

Per quanto consta all'interrogante la proposta di classificazione è stata inviata sin dalla fine di gennaio 1964 *all'Assessorato regionale da parte dell'Ispettorato forestale provinciale di Bolzano.*

Essendo stato nel frattempo costituito il Consorzio di bonifica di vallata, sarebbe opportuno che pure il Consorzio di bonifica montana potesse senza ulteriore indugio entrare in funzione, esaminando al riguardo l'opportunità se in base all'articolo 28 *della legge sulla montagna non fosse possibile affidare le funzioni del Consorzio di bonifica montana alla Comunità di vallata della Venosta, già funzionante come ente. Ciò facendo sarebbe possibile semplificare i servizi amministrativi, nonchè il coordinamento migliore di tutte le funzioni tecniche riguardanti i problemi dello sviluppo economico della Val Venosta nell'ambito della Comunità di vallata e dei Consorzi di bonifica.*

Nel ripresentare l'interrogazione di cui sopra, chiedo risposta scritta.

Leggo la risposta scritta:

« Con riferimento a quanto chiesto dall'interrogante nella prima parte della interroga-

zione informo che il decreto di classifica a comprensorio dei « Versanti e valli laterali della Val Venosta » è stato già registrato alla Corte dei Conti e inviato in copia all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Bolzano perchè lo consegni ai proponenti il comprensorio stesso.

Per quanto riguarda l'ultima parte della interrogazione informo che è possibile riconoscere alla comunità di valle le funzioni di Consorzio di bonifica montana.

Allo scopo la comunità dovrà presentare domanda in tal senso alla Giunta regionale tramite questo Assessorato. Alla domanda stessa dovrà essere allegata una corografia al 100.000 con indicati i confini dei comuni e della provincia e con riportato il perimetro del comprensorio (linea verde) ed il perimetro della comunità (linea gialla). La pratica dovrà quindi essere corredata da una deliberazione del consiglio della comunità e da una relazione dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Bolzano dalla quale relazione dovranno risultare le capacità organizzative e di funzionamento di un valido ufficio tecnico ».

Interpellanza n. 274 del cons. Benedikter al Presidente della Giunta regionale:

Erlaube mir den Präsidenten des Regionalausschusses zu interpellieren, was der Regionalausschuß zu tun gedenkt, um den letzten Absatz des Art. 5 der Regionalämterordnung vom 23. Jänner 1964 Nr. 2 durchzuführen, der vorsieht, daß dem Generalsekretariat der Region zwei Generalinspektoren zugeteilt werden, wovon einer den Generalsekretär vertritt, sowie hinsichtlich des Erlasses der im Art. 27 dieses Gesetzes vorgesehenen Verordnung, mit welcher die beruflichen Voraussetzungen für die Laufbahn der Sozialfürsorger festgesetzt werden sollen, beides Bestimmungen, die besonders im Sinne der verhältnismäßigen Beteiligung von Angehörigen der deutschen Sprachgruppe in allen Dienssträngen und Dienstzweigen der Regionalverwaltung erlassen wurden.

Dies umsomehr, als der Regionalausschuß bereits am 20. März 1964 eine Durchführungsverordnung zu den Artikeln 9, 25 und 26 des Personalordnungsgesetzes vom 23. Jänner 1964 Nr. 3 beschlossen hat, die im Amtsblatt der Region vom 5. Mai 1964 verlautbart worden ist.

Reiche diese Interpellation neu ein, mit Bitte um schriftliche Antwort.

Mi permetto di interpellare il Presidente della Giunta regionale per sapere che cosa la Giunta stessa intenda fare per attuare l'ultimo capoverso dell'art. 5 dell'Ordinamento degli Uffici centrali, di cui alla legge regionale n. 2 del 23 gennaio 1964. Tale capoverso prevede:

— *l'assegnazione di due ispettori generali alla Segreteria generale della Regione, uno dei quali come rappresentante del Segretario generale;*

— *la emanazione del decreto previsto dall'art. 27 di tale legge, per mezzo del quale dovranno essere stabiliti i requisiti professionali per la carriera dell'assistente sociale.*

In entrambi i casi si tratta di disposizioni intese soprattutto ad assicurare la partecipazione proporzionale di appartenenti al gruppo linguistico tedesco a tutte le qualifiche ed a tutti i settori dell'Amministrazione regionale.

Ciò tanto più in quanto la Giunta regionale sin dal 20 marzo 1964 ha approvato il decreto di esecuzione concernente gli articoli 9, 25 e 26 dell'Ordinamento del Personale del 23 gennaio 1964, n. 3, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del 5 maggio 1964.

Nel ripresentare l'interpellanza di cui sopra, chiedo risposta scritta.

Leggo la risposta scritta del Presidente della Giunta regionale:

« La S. V. ha rivolto a questa Presidenza un'interpellanza per conoscere quali decisioni la Giunta intenda adottare per attuare l'art. 5, ultimo capoverso, della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 2, concernente « Ordinamento degli uffici centrali ».

Il comma citato prevede l'assegnazione di due ispettori generali alla Segreteria generale, uno dei quali con funzioni vicarie del Segretario Generale della Presidenza della Giunta regionale.

In proposito ritengo opportuno ricordare le dichiarazioni da me rese in Consiglio regionale a seguito di analoga Sua richiesta circa l'impossibilità giuridica attuale di assegnare le funzioni vicarie del Segretario Generale ad un funzionario della carriera direttiva appartenente al gruppo linguistico tedesco, e ciò in quanto non vi sono attualmente funzionari di quel gruppo che, in quanto di qualifica di direttore di sezione, possano aspirare legittimamente a quelle funzioni, mentre esistono funzionari dell'altro gruppo che, rivestendo già la qualifica di direttore di divisione, possano legittimamente aspirare all'incarico delle funzioni previste dalla qualifica di ispettore generale.

Per questo motivo, mentre le funzioni vicarie verranno assegnate ad un funzionario del gruppo linguistico italiano, che le ha di fatto fin qui esercitate, il secondo posto di ispettore generale, previsto dalla norma citata, verrà tenuto libero, in attesa che un funzionario del gruppo linguistico tedesco, dopo aver ottenuto la promozione a direttore di divisione, possa legittimante aspirarvi.

Colgo l'occasione per segnalare che, secondo quanto ebbi a promettere in sede di commissione consiliare ed in Consiglio, si è provveduto ad assegnare la reggenza di 4 divisioni a funzionari del gruppo linguistico tedesco, mentre con l'entrata in vigore del Regolamento di esecuzione alla legge regionale di ordinamento, fatti salvi eventuali trasferimenti che si rendessero necessari, si vedrà, per quanto è possibile, di assegnare al personale del gruppo linguistico tedesco, funzioni della qualifica di direttore di sezione.

Per quanto concerne il Regolamento di esecuzione dell'art. 27 della già citata legge regionale n. 2, comunico che un'apposita Commissione istituita per lo studio di un progetto, ha ritenuto che il titolo di abilitazione professionale acquisito presso una scuola italiana o presso una scuola straniera, debba essere riconosciuto in base all'accertamento di un minimo di materie didattiche di insegnamento. La Corte dei Conti in materia non si è voluta esprimere in via preventiva.

Comunque l'accertamento del minimo di materie di insegnamento necessario per riconoscere validità al titolo professionale, verrà fatta dalla Giunta, dopo di chè il Regolamento relativo potrà essere approvato e, fatto salvo il visto di registrazione, potrà divenire esecutivo ».

Interrogazione n. 275 del cons. Benedikter all'Assessore all'industria:

Erlaube mir, den Regionalassessor für Industrie, Dr. Albertini, zu befragen, was die Region im Rahmen ihrer Zuständigkeit zu tun gedenkt, um im Kupferbergwerk von Prettau im Ahrntal die Einhaltung der kollektivvertraglichen Bedingungen sowie der Vorschriften der Sicherheit und Hygiene bei der Arbeit sicherzustellen.

Ich beziehe mich auf die Eingabe von fünf Arbeitern, die u.a. auch an den Präsidenten des Regionalausschusses und an den zuständigen Regionalassesor gerichtet ist.

Es dürfte ohne weiteres in die Zuständigkeit der Region hinsichtlich Bergbau und Förderung der industriellen Tätigkeit fallen, daß ein Bergwerk einwandfrei nach den gesetzlichen Vorschriften betrieben wird und dessen

Förderung durch die Region auch davon abhängig gemacht wird, daß die technischen Fortschritte auch im Hinblick auf eine rationelle Ausbeutung genutzt werden.

Reiche diese Anfrage neu ein und ersuche um schriftliche Antwort.

Mi permetto di chiedere all'Assessore regionale all'industria, dott. Albertini, che cosa la Regione intenda fare nell'ambito della sua competenza per assicurare nella miniera di rame di Predoi in Val Aurina il rispetto delle condizioni stabilite dal contratto collettivo e dalle norme igieniche e di sicurezza sul lavoro.

Mi riferisco in proposito all'istanza avanzata da cinque operai, indirizzata fra l'altro anche al Presidente della Giunta regionale ed all'assessore competente.

Ritengo che rientri senz'altro nella competenza della Regione, concernente le miniere e l'incremento delle attività industriali, che una miniera venga gestita in maniera ineccepibile secondo le disposizioni di legge e che le provvidenze della Regione vengano erogate alla condizione che siano applicati i progressi della tecnica pure per quanto riguarda uno sfruttamento razionale.

Nel ripresentare l'interrogazione di cui sopra, chiedo risposta scritta.

Leggo la risposta scritta dell'Assessore all'industria:

« La miniera di Predoi è una vecchia miniera, coltivata intensamente tra il 1300 ed il 1898, su un dislivello di oltre 500 metri.

Nel 1959 la miniera è stata riaperta dalla Ditta Manica & Cipriani, che ha riattivato una parte del sotterraneo, ha costruito una centralina idroelettrica sul Rio Rosso, un impianto di laveria e di compressione d'aria, dotandola delle attrezzature indispensabili al funzionamento.

Tuttavia la miniera si è subito rivelata scarsamente redditizia, soprattutto per il problema dei trasporti e perchè i vecchi minatori avevano coltivato la parte più ricca della zona superiore.

Nel 1962 iniziarono le vertenze per lo scarico dei rifiuti della laveria nel fiume Aurino, che portò alla sospensione della produzione ed al licenziamento di buona parte delle maestranze.

Furono fatti i prescritti lavori di modifica alla laveria, che riprese a funzionare, con permessi provvisori di scarico nell'Aurino, dopo la metà del gennaio 1963.

Nel 1963 la ditta Manica & Cipriani chiedeva, a norma di legge, di poter ridurre le lavorazioni nella miniera, in attesa di poter attrezzare alla coltivazione la parte inferiore del giacimento.

Tali lavori richiedono un ulteriore investimento di 40 milioni, somma per la quale la ditta ha chiesto di poter beneficiare delle provvidenze regionali.

Nel frattempo ha acquistato l'argano da miniera e sta predisponendo gli studi per riaprire il pozzo S. Ignazio, ove il minerale dovrebbe essere più ricco.

Sino ad oggi la Regione non ha concesso alcun contributo per la miniera, ha aiutato invece gli operai che furono licenziati.

Anche attualmente la Regione segue il problema di questi minatori: alcuni di loro hanno presentato una domanda di contributo ai sensi della L.R. 20.3.1964, n. 17 (Provvidenze per lo sviluppo delle ricerche minerarie), per ricerca ed apertura di una cava di pietre ornamentali a Predoi. La domanda relativa è la prima istruita negli uffici competenti ed è già stata inviata per il prescritto parere al Consiglio Regionale delle Miniere.

La concessione del mutuo della miniera di Predoi verrà condizionata all'impegno della ditta di potenziare i lavori di coltivazione e di assumere altri operai.

La miniera di Predoi, ripresa dopo 70 anni di interruzione, ha posto particolari problemi di sicurezza, soprattutto per la presenza delle vecchie coltivazioni, di cui non si possedevano i piani.

Attualmente a Predoi la situazione è normalizzata, anche per merito degli operai che si sono rivelati, superato il tirocinio, ottimi minatori, degni delle tradizioni della zona.

Recentemente il tecnico della miniera ha vinto un concorso ed è passato alle dipendenze della Regione. La Ditta ha assunto un nuovo perito minerario anziano e sono state date disposizioni perchè gli venga data assistenza, nel periodo iniziale, soprattutto per quanto riguarda i problemi della sicurezza.

L'applicazione del contratto collettivo di lavoro è di competenza dell'Ispettorato del Lavoro: si ha notizia che gli Ispettori sono stati sul posto più volte per eseguire controlli. Recentemente sarebbe intervenuto un accordo tra gli operai e la Ditta per tutti i problemi riguardanti gli orari e le retribuzioni.

E' stata data disposizione all'Ufficio Minerario, di compiere una visita agli apprestamenti igienico sociali della miniera, in compagnia del medico del Lavoro ».

Interrogazione n. 277 del cons. Ceccon all'Assessore ai trasporti:

Interrogo l'on.le Assessore regionale ai trasporti per conoscere quali motivi inducano il concessionario della linea che fa servizio nel Comune di Rumo a non servire la frazione di Mione ed i Comuni di Laurengo e Proves e se non intenda intervenire per sollevare da così grave disagio le popolazioni dei luoghi sopra indicati.

L'interrogante è assente, perciò l'interrogazione è decaduta.

Interrogazione n. 278 del cons. Toscana all'Assessore all'agricoltura:

Il sottoscritto Consigliere regionale, chiede di interrogare l'Assessore competente per conoscere se è stata concessa regolare autorizzazione per la costruzione di una pescicoltura ai signori Borona e Farina nell'azienda agricola di Dasindo Lomaso val Giudicarie.

Vuole illustrare? No? La parola all'Assessore.

TURRINI (Assessore agricoltura e cooperazione - D.C.): Per la pescicoltura di Dasindo Lomaso non risulta rilasciata alcuna autorizzazione, per il fatto anche che non c'è bisogno di autorizzazione alcuna. La concessione dell'acqua viene fatta dal Genio Civile per conto del Magistrato alle acque.

PRESIDENTE: La parola al cons. Toscana.

TOSCANA (Indipendente): Mi dichiaro insoddisfatto, anche se l'autorizzazione viene rilasciata dal Genio Civile, un ufficio pubblico deve sempre preoccuparsi dei danni che il rilascio di tale autorizzazione può provocare. Quella della pescicoltura di Dasindo ha provocato l'innalzamento del livello dell'acqua e l'allagamento di prati e campi. Chi paga i danni? Sono insoddisfatto.

PRESIDENTE: Interrogazione n. 279 del cons. Toscana all'Assessore all'Agricoltura:

La risposta data dall'Assessore all'interrogazione sulla pesca per la concessione alle società di Malè, Cles e Mezzolombardo, trovò l'interrogante insoddisfatto.

Per questo il sottoscritto ha presentato la interpellanza perchè alle tre società vengano riconosciuti gli stessi diritti degli altri.

La parola all'Assessore.

TURRINI (Assessore agricoltura e cooperazione - D.C.): In effetti avevo già risposto ad una interrogazione sulla materia. Gli uffici incaricati della istruttoria sulla domanda di concessione della riserva di pesca, stanno esaminando le richieste, che non sono soltanto tre. Quando questo esame sarà ultimato sarà proposto alla Giunta un provvedimento.

PRESIDENTE: La parola al cons. Toscana.

TOSCANA (Indipendente): Ho presentato l'interpellanza perchè la stessa risposta era stata data alla mia interrogazione; non sono soddisfatto perchè la risposta si richiama alle disposizioni della legge, che dovrebbe essere applicata per tutti: questa sarebbe autentica democrazia, non applicarle, queste disposizioni, soltanto a tre sezioni pescatori. Vorrei chiederle, signor Assessore, quante società pescatori avevano, prima di ottenere la concessione, gli incubatori e le pescicolture? E quante le hanno anche adesso? Le è stata indirizzata una domanda da un sindaco della valle di Non, che non ha avuto nessuna risposta a più di un anno di distanza; ma quando si vuole, il Presidente i decreti li firma in 24 ore! Assessore, dica chiaramente « no, non diamo le concessioni » ed io sarò soddisfatto; altrimenti devo dichiararmi insoddisfatto perchè solo queste tre società sono senza alcuna concessione di riserva di pesca.

PRESIDENTE: L'interrogazione n. 280 di Nardin: la discutiamo con la situazione economica, e così pure l'interrogazione n. 282 del cons. Canestrini.

CANESTRINI (P.C.I.): Sulla Vinilavio.

PRESIDENTE: Ora ci sarebbe l'interrogazione n. 281 del cons. Benedikter. La parola all'Assessore Bertorelle.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Pregherei il presentatore di avere pazienza; stiamo raccogliendo dati, che sono fra l'altro molto interessanti; non è cosa facile.

PRESIDENTE: Interrogazione n. 284 del cons. Raffaelli all'Assessore all'economia montana:

Desidero interrogare il signor Assessore all'economia montana e alle foreste per sapere:

1) *se gli sia noto che il* 15 *gennaio* 1964, *in occasione della sessione forestale tenutasi presso il Comune di Pinzolo, si è deliberato di vietare la « pulizia » nella zona pascoliva detta « Cavrados », appartenente alla frazione di S. Antonio di Mavignola, località « Plaza », e ciò in contrasto non solo con gli interessi degli allevatori locali, che vi fanno pascolare cento capi bovini, ma in contrasto altresì con il regolamento della Società Allevatori di Pinzolo, il quale, stilato in accordo con l'autorità forestale, stabilisce (all'art.* 7) *che ad ogni allevatore corre l'obbligo di ripulire la superficie di pascolo di* 100 *mq per ogni capo di bestiame;*

2) *se sia a conoscenza della protesta inviata nell'aprile scorso dagli allevatori interessati a parecchi enti pubblici, fra i quali l'Assessorato da lui presieduto, se e come egli vi abbia risposto e, in caso negativo, non abbia ritenuto di dover rispondere;*

3) *se ritenga che la giustificazione addotta a sostegno del provvedimento, quella cioè che la zona a pascolo stonerebbe con il complesso del paesaggio e danneggerebbe dal pun-*

to di vista turistico, sia tale da poter trovare conferma e appoggio da parte del suo Assessorato;

4) *se non ritenga contradditorio con la costantemente asserita volontà di incrementare e aiutare la zootecnia, il procedere di cui si è dato esempio nel caso citato;*

5) *quali siano stati, infine i suoi atti o quali siano le sue intenzioni nei confronti del lamentato provvedimento.*

Vuole illustrare? No? La parola all'Assessore.

PRUNER (Assessore economia montana e foreste - P.P.T.T.): E' vero che in occasione della sessione forestale tenutasi presso il municipio di Pinzolo non è stato deliberato di vietare la « pulizia » nella zona pascoliva detta « Cavrados », ma invece è stato richiamato alla memoria dei presenti in quell'occasione l'esistenza del piano economico, cioè una particolare prescrizione inclusa in questo piano economico, a pag. 29, sotto la voce « divieto di taglio nel soprassuolo ai fini idrogeologici ». Questa imposizione non è una imposizione dell'Assessorato o degli organi dell'Assessorato, ma è un'imposizione che si sono dati gli stessi a suo tempo, attraverso l'approvazione del piano economico. E' vero quello che lei dice, ma non è vero che siamo stati noi ad imporre; l'imposizione deriva dal fatto che esiste un piano economico, piano economico che è stato approvato dal comune, in armonia e in collaborazione con i censiti, i rappresentanti del mondo zootecnico, e approvato poi dagli organi previsti dalla legge per l'approvazione del piano economico, cioè dalla Giunta regionale e dalla Camera di commercio.

Quindi noi in quella occasione abbiamo fatto rispettare una legge, cioè gli atti conseguenti a una legge, ossia il piano economico. Quindi io potrei ad un certo momento chiudere la discussione su questa interrogazione, dicendo che è tutto vero quello per cui si preoccupa il cons. Raffaelli, ma che le ragioni non sono date da una nostra presa di posizione, ma sono date da una legge; le ragioni per le quali si nota una certa reazione nell'ambiente del luogo, sono insite nel piano economico, dove questo piano economico recita a pagina 39: « le zone pascolive di Cavrados, sezioni i, l, m, sono vincolate; nelle stesse si fa divieto assoluto di tagliare qualsiasi specie sia arborea che arbustiva, resinosa o latifoglia. Tale divieto si impone per evitare la formazione di nuove frane in una zona morfologicamente e geologicamente tanto pericolosa in tale senso ». Qui finisce quanto è imposto dal piano economico, ciò non è in contrasto con il regolamento quindi della società allevatori di Pinzolo, il quale stabilisce all'art. 7 che ad ogni allevatore corre l'obbligo di ripulire la superficie di pascolo, i 100 metri quadri per ogni capo di bestiame, ma tale superficie infatti è quella dei pascoli comunali in prossimità dei masi, che è altra cosa, e non nella zona specificatamente denominata « Cavrados », essendovi moltissime altre superfici che possono essere ripulite. Qui c'è una specie di equivoco, equivoco topografico o di territorio.

Inoltre, a prescindere dal fine di pubblica utilità della prescrizione, è da tener presente che il piano economico è stato regolarmente approvato da tutti gli organi previsti dalla legge, quindi io non so cosa rispondere altro.

Per quanto riguarda la mia negligenza nel rispondere ai richiedenti, io ho pensato diverse volte se devo rispondere, a chi devo rispondere; io ho una lettera, la lettera è firmata da diversi censiti, che non corrispondono ai censiti della società allevatori, con la quale noi abbiamo preso dei contatti e con la quale abbiamo concordato un piano di utilizzazione dei pascoli

e un'intesa nella salvaguardia di quelle che sono le imposizioni date dal piano economico. Vedendomi arrivare la lettera di protesta, senza intestazione e la firma di persone che non sono qualificabili, che non sono riconoscibili e con un timbro in calce alla lettera che è sì quello della società allevatori, ma non poteva essere della stessa poichè giorni prima o settimane prima avevo avuto continui contatti con la società allevatori, io non potevo rispondere. Rispondere alla società allevatori non potevo perchè avevamo fatto un armonico e pacifico e produttivo programma in collaborazione; avevamo concordato di far acquistare da parte del comune un certo territorio di pascolo, onde il comune lo possa concedere in uso alla società allevatori; avevamo fatto quindi da intermediari attraverso il comune al fine di poter surrogare questo mancato reddito per gli allevatori — mancato reddito per le imposizioni del piano economico —, con l'acquisto da parte del comune e relativo nostro aiuto anche, di ulteriore territorio per poter così alimentare il bestiame della società, per poter così venire incontro alle esigenze della società. La lettera pervenutami ha delle particolarità di forma e di provenienza, lo dico chiaro, equivoche, perciò non ho risposto. Per quanto era nelle nostre possibilità e nel nostro dovere d'ufficio, il problema lo avevamo risolto completamente.

Devo dire ancora che la necessità di arrivare alla determinazione è stata quella di impedire l'espandersi dei dissesti idrogeologici in una zona nella quale i fenomeni di franamento sono notevolissimi su vaste superfici, con conseguenze veramente pericolose, non solo per Cavrados, ma per tutta la valle Rendena.

Questi sono dati di fatto, signori, che da parte di molti non vengono riconosciuti, non vengono ammessi e non vengono capiti; purtroppo è così. Un fatto vero è però che noi col piano economico volevamo evitare un ulteriore degradamento di quelle zone. Per parecchi anni abbiamo speso dei denari per opere di sistemazione in quella zona, più di 100 milioni sul torrente Sarca-Nambino sono stati spesi negli ultimi anni per sistemare le zone franose, zone franose che sono diventate tali proprio a causa dell'indiscriminato utilizzo di quelle zone a pascolo, utilizzo a pascolo con l'aggiunta di quel sistema di pulizia del bosco, che significa distruzione delle piante ed erosione delle pendici. Queste spese possono essere evitate con una migliore disciplina del pascolo di quella che è la pulizia del bosco stesso. Mi sembra di aver risposto esaurientemente.

Posso aggiungere anche che d'accordo con l'ispettorato e l'amministrazione e i rappresentanti dell'ambiente del mondo zootecnico della zona, abbiamo messo a disposizione i nostri mezzi e i nostri uffici per il miglioramento dei pascoli e delle malghe esistenti nella zona, in modo particolare per quanto riguarda il miglioramento dei pascoli nella zona di Plazza, proprio per compensare questo mancato diritto di pascolo — già per altro cancellato attraverso l'approvazione del piano economico — in quelle zone di cui l'interrogante si interessa.

Abbiamo cercato in tutti i modi di aiutare affinchè l'economia tecnica della zona non abbia a subire alcun danno, contemperando questa nostra politica con la necessità di risparmiare anche altre spese che si sono dovute sostenere e che si dovranno sostenere ancora, causa il degradamento di queste pendici e la poca disciplina osservata nel pascolo delle zone in parola.

PRESIDENTE: La parola al cons. Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Do atto all'Assessore della completezza e dell'ampiezza della risposta. Per dichiararmi soddisfatto devo, evi-

dentemente, controllare questa sua risposta nei confronti di chi mi ha pregato di presentare la interrogazione. La situazione creata dalla risposta direi che è una situazione interlocutoria. E' mio dovere far presente le risposte, le spiegazioni, le promesse assunte dall'amministrazione.

PRESIDENTE: L'interrogazione n. 283 e l'interrogazione n. 285 vengono rinviate.

Interrogazione n. 286 del cons. Corsini:

Premesso che le notizie di stampa circa la partecipazione dell'on. Assessore regionale dott. Enrico Pruner ai funerali di Luigi Amplatz, che si sono tradotti in una vera e propria manifestazione sediziosa e anti italiana, hanno sollevato non poche perplessità e negativi commenti nella pubblica opinione, il sottoscritto Consigliere regionale prof. Umberto Corsini chiede di interrogare l'on. Assessore interessato per sapere:

1) *se egli non ritenga opportuno, anche nei confronti della Giunta regionale, dichiarare espressamente che la sua partecipazione ai funerali dell'Amplatz è avvenuta a solo titolo personale o eventualmente in rappresentanza del suo partito — il P.P.T.T. — essendo estremamente grave anche il supporre che un'autorità di governo di una Regione, che fa parte dello Stato italiano, abbia partecipato come tale alle esequie di un terrorista condannato dalla magistratura perchè giudicato colpevole dei delitti di cui all'art.* 241 *del C.P. e cioè di attentati contro la integrità, indipendenza e unità dello Stato;*

2) *se non ritenga — sempre per i motivi sopra esposti — disgiungere comunque la sua personale partecipazione dalla vera e propria apologia di reato manifestata nel corso dei funerali con le scritte che indicavano quale esempio da seguire il defunto Amplatz, corresponsabile di tante sventure a carico delle popolazioni di lingua italiana e di lingua tedesca in Alto Adige, e per di più condannato per i delitti sopra citati.*

Vuole illustrarla, cons. Corsini?

CORSINI (P.L.I.): Vorrei premettere, signor Presidente, una dichiarazione iniziale, che è rivolta in particolare, in questo caso all'Assessore Pruner, ed è questa: che da parte mia nella presentazione e nello spirito della interrogazione non c'è nessuna volontà di entrare a giudicare quello che è l'atteggiamento personale dei singoli colleghi e dei signori Assessori.

Questo va premesso perchè ognuno, nella sfera della sua libertà personale, ha evidentissimamente il diritto di fare quello che crede.

Sgombrato così il campo da quella che potrebbe essere stata una interpretazione che desse alla interrogazione un significato anche di disagio non conforme, restano alcuni interrogativi di natura politica, ai quali non possiamo sottrarci e che io credo siano e possano essere legittimamente oggetto di interrogazione, di commento e di riflessione, sempre ed esclusivamente sul piano politico. Debbo dire che — e tutti coloro che ne hanno preso conoscenza potranno confermarlo, e ne hanno preso conoscenza tutti —, che le notizie di stampa, per quanto concerne il modo in cui si sono svolti i funerali del defunto Alois Amplatz, il contorno di manifestazioni, le scritte che nel corso dei funerali sono state esposte e portate, certi atteggiamenti di alcuni che ai funerali stessi hanno partecipato, sono state tutte notizie che hanno evidentemente turbato, e direi anche commosso, buona parte dell'opinione pubblica, direi quasi tutta l'opinione pubblica, sia quella che noi possiamo sup-

porre schierata da una parte, sia quella che si può supporre schierata dall'altra parte.

Perciò quanto dico nella premessa della mia interrogazione: « attese le notizie di stampa, secondo cui si sono sollevate non poche perplessità e via dicendo » non è soltanto un pretesto, ma corrisponde alla verità. E che corrisponda a verità basterebbe a confermarlo non soltanto la mia opinione o l'opinone degli amici che ho sentito, l'opinione di coloro i quali sono qui vicini a noi, basterebbe a confermare che l'opinione pubblica è rimasta scossa da tutte e due le parti, innanzitutto alcune dichiarazioni rese dal signor Presidente della Giunta provinciale di Bolzano e Presidente anche della S.V.P., in ordine alla partecipazione ai funerali di altri uomini politici che siedono in questo consesso, e in ordine al giudizio che lo stesso signor Presidente della Giunta provinciale e Presidente della S.V.P. ha dato in quelle interviste che sono state riprese e non sono state smentite e riportate sul « Corriere della sera » di mercoledì 16 settembre 1964, e anche sul « Giornale d'Italia », quotidiano che si pubblica a Roma, nella stessa giornata o nella giornata successiva, se non vado errato.

Ma ci sarebbe qualche cosa di più ancora. A conferma che questi fatti hanno commosso e turbato l'opinione pubblica, basterebbe la lettura di un articolo pubblicato sul « Sudtiroler Wirschaftzeitung » dal titolo « Ein Vorbild »: è possibile giudicare che la popolazione debba assumere come esempio colui che in quel momento veniva accompagnato alla estrema dimora? Verso di lui, sia chiaro, non vogliamo, dopo la fine che egli ha fatto, sollevare nè recriminazioni, nè parole di odio, nè parole di condanna, al di là naturalmente di quella che è stata la condanna della Magistratura italiana, la quale si è pronunciata in un modo chiaro ed evidente, avendolo ritenuto colpevole dei reati di cui all'art. 241 del codice penale, di reati addirittura di attentato all'unità territoriale dello Stato, all'indipendenza, alla integrità e via dicendo. Chi ha letto quell'articolo del « Sudtiroler Wirschaftzeitung », « Ein Vorbild », può perlomeno convenire che alcune considerazioni negative che sono partite da me e mi hanno indotto a presentare questa interrogazione, non sono considerazioni di natura faziosa, non sono considerazioni soltanto di parte, ma rappresentano veramente uno stato d'animo dell'opinione pubblica, e non solo dell'opinione pubblica dei cittadini di lingua italiana, ma anche dell'opinione pubblica dei cittadini di lingua tedesca, o perlomeno di quei circoli dei cittadini di lingua tedesca, dei quali gli autori e i responsabili del « Sudtiroler Wirschaftzeitung » credono di esprimere l'opinione con quell'articolo, che io considero positivo per questo motivo: perchè è un articolo che si pone su di un piano di invocazione alla distensione, alla serenità, alla collaborazione, che tutti desiderano e tutti devono desiderare, in quanto abbiano senso di responsabilità verso le popolazioni della nostra terra, a qualsiasi gruppo linguistico appartengano.

Il signor Presidente della S.V.P. e della Giunta provinciale di Bolzano ha pur sentito il dovere di dire una parola in tale materia, quella parola che è stata riportata, come dicevo prima, nelle interviste sul « Corriere della sera » e sul « Messaggero » e sul « Giornale d'Italia » — può darsi che siano state riportate in altri organi di stampa, ma io non ho visto che questi. A questa manifestazione, che è stata indubbiamente sediziosa ed è stata indubbiamente di spirito antitaliano, ha partecipato, per motivi che sul piano di natura personale non conosciamo, ma possiamo intuire, possiamo anche personalmente giustificare, ha partecipato anche un Assessore regionale.

Con questa interrogazione io non voglio aprire processi nè ai vivi nè ai morti. Si diceva l'altro giorno, lei lo ricorda, in riunione dei capigruppo, che dinanzi al rogo non sopravvive ira nemica; e dinanzi al grande fatto della morte, riguardi essa qualsiasi uomo di qualsiasi pensiero e di qualsiasi tendenza, bisogna, se non inchinarsi, perlomeno serbare un civile silenzio. Ma dal riserbo del civile silenzio alla partecipazione e alla possibilità che questa partecipazione venga intesa nei confronti dell'opinione pubblica come una partecipazione semi-ufficiale o di fronte alla possibilità che l'opinione pubblica non sia illuminata sul fatto che questa partecipazione è puramente a titolo personale, ci corre di molto. Io oggi chiedo che cosa? Chiedo, per dichiararmi soddisfatto sul piano politico e sul piano delle nostre questioni interne, quelle delle quali abbiamo il diritto di occuparcene, chiedo un'unica risposta dal signor Assessore, e mi auguro che sia così, e voglio credere che sia così, cioè che il signor Assessore è andato ai funerali a titolo personale.

Dopo questa dichiarazione io non potrò che dichiararmi soddisfatto a mia volta, perchè l'opinione pubblica avrà conosciuto non per intuito o per supposizione, ma avrà conosciuto, attraverso i lavori ufficiali di una assemblea come la nostra, che la partecipazione è stata a titolo personale e che un membro di un governo regionale non era ivi come governo nel momento in cui si esaltava pericolosamente dinanzi alla opinione pubblica come un esempio da seguire, un uomo il quale è stato giudicato colpevole dei reati sopraddetti e si esaltava in una regione che, fino a prova contraria, continua a far parte integrante della Repubblica italiana.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore Pruner.

PRUNER (Assessore economia montana e foreste - P.P.T.T.): È naturale che io debba rispondere. Ritenevo naturale che si potesse credere che la mia partecipazione ai funerali fosse avvenuta a titolo personale. È necessario che io lo dichiari? Lo dichiaro in forma chiara, semplice: io ho partecipato a titolo personale.

Non mi sarei nemmeno immaginato la necessità di dover fare questa dichiarazione. Ai funerali di un morto, non di un vivo, partecipano molti elementi; hanno partecipato molte persone, io ho visto molte qualità di persone, di diversa professione, di diverso grado sociale, di diversi gruppi etnici, di diversa lingua, di diverso credo politico, di diverso credo religioso, di diversi partiti politici. Il prof. Corsini dirà: un discorso questo che è gratuito. Nessuno ha chiesto a tutte queste persone quale fosse la ragione della loro partecipazione, se a titolo personale o di rappresentanza dell'ente, del raggruppamento politico, della setta religiosa. Dal momento che il prof. Corsini ha fatto un discorso, per conto mio, un po' troppo lungo, perchè bastava chiedere se io partecipavo a titolo personale o a titolo di rappresentanza della Giunta, dal momento che ha fatto un commento che non era, secondo me, necessario, devo rispondere anch'io con un commento che non volevo fare. Io ho partecipato a titolo personale e stop. Bisognerebbe chiedere allora a quasi tutti i presenti in quella occasione se hanno partecipato a titolo personale o meno. Io ho visto in quel funerale come in altri delle personalità, e non credo che la libertà dell'individuo sia vincolata al punto da dover rispondere in questi termini in una seduta pubblica; sarebbe bastata, prof. Corsini, una più breve interrogazione.

PRESIDENTE: La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I): Avevo detto prima, signor Presidente che una volta in cui avessi sentito dichiarare dal signor Assessore che la sua partecipazione era a titolo personale, mi sarei a mia volta dichiarato soddisfatto. Aggiungo i sensi di un rammarico perchè, nonostante il tono distensivo che avevo voluto dare all'inizio della mia illustrazione, quando avevo detto che non intendevo entrare nella sfera della libertà personale, questo tono distensivo non sia stato raccolto. Il commento troppo lungo. Il commento potrà essere più lungo ancora se dell'argomento si riparlerà in linea generale, ed è un commento doveroso, perchè quello che è accaduto è di estrema gravità sul piano politico, per tutti coloro che hanno partecipato e hanno visto alcune cose che sono avvenute nel corso dei funerali e che in quel momento non erano semplici cittadini. Il morto è fuori dalla nostra discussione in questo momento, e non possiamo assolutamente imbastire un altro processo oltre quello che è stato fatto, ma però mi pare che tutti abbiamo il diritto, specialmente quando rivestiamo delle cariche pubbliche, di ribellarci al fatto che venga indicato come un esempio da seguire un uomo condannato per attentato all'integrità dello Stato. E se cinquemila partecipanti, semplici cittadini, per curiosità o per non curiosità, o per pietà, hanno partecipato e non hanno però tali doveri perchè non rivestono cariche pubbliche, chi cariche pubbliche riveste tale dovere ha. Io ho creduto di assolvere esclusivamente a questo dovere, non ad alcuna azione di controllo nei confronti di colleghi, ma degli Assessori, questo sì.

PRESIDENTE: Interrogazione n. 287 del cons. Corsini al Presidente della Giunta regionale:

Il sottoscritto Consigliere regionale prof. Umberto Corsini chiede di interrogare l'on.le Presidente della Giunta regionale per sapere in quali modi e con quali iniziative la Regione intenda intervenire al fine di provvedere, ove ve ne fosse bisogno, anche in via straordinaria alle necessità dei familiari dei militari deceduti o feriti, con conseguenti invalidità o mutilazioni permanenti, nel corso delle operazioni per il mantenimento dell'ordine pubblico in Alto Adige, anche allo scopo di dimostrare la solidarietà delle popolazioni della Regione verso i caduti o i feriti nell'adempimento del nobile dovere.

Il cons. Corsini vuole illustrarla?

CORSINI (P.L.I.): Quanto è stato detto ed i sentimenti dell'opinione pubblica mi esimono da una lunga illustrazione. Una sola considerazione; disgraziati avvenimenti hanno posto questa abnorme constatazione, che cioè ci si sta dimenticando dei morti. Le cose umane sono tali che anche avvenimenti meno gravi e meno drammatici susseguenti nel tempo, facciano dimenticare gli avvenimenti primi e più gravi.

Mi pare che sarebbe stato anche educativo che la Giunta regionale avesse voluto fare un gesto di solidarietà verso chi ha perduto la vita od ha riportato lesioni invalidanti in operazioni di ordine pubblico, od è rimasto vittima di fatti che tutti ricordano.

Dietro il carabiniere ucciso, dietro gli alpini morti nell'espletamento del loro dovere, c'è una opinione pubblica, c'è una pietà che va rivolta anche verso questi se è stata invocata anche per altri. Forse ci sono famiglie in bisogno. Non credo che la Giunta regionale troverà difficoltà a dichiarare di provvedere in qualche modo, se non lo ha già fatto, per dimostrare la solidarietà verso coloro che tendono al

mantenimento dell'ordine pubblico, che è di interesse comune di tutti e due i gruppi linguistici.

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Giunta.

DALVIT (Presidente G.R. - D.C.): Evidentemente il tema è stato posto su basi vaste, che esulano dalle competenze della Regione. Nei casi cui ci si riferisce, chi subisce, per cause di servizio, riguarda le famiglie. Penso che sia giusto e doveroso dire che lo Stato affronta questo problema anche in ordine ad eventuali esigenze straordinarie. Non c'è quindi, mi pare, urgenza perchè noi ci si sostituisce a compiti dello Stato; e forse non sarebbe neanche delicatezza. Il cons. Corsini dice, se ci fosse una necessità straordinaria. Noi abbiamo considerato in passato, e considereremo in futuro ogni necessità straordinaria; ma per il momento mi pare si tratti di motivi di impegno giuridico ed amministrativo dello Stato.

PRESIDENTE: La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Se ho inteso bene la risposta del Presidente, egli ha accolto l'impegno che gli richiedevo per eventuali interventi in caso di necessità straordinaria. In questo caso mi dichiaro soddisfatto.

Prego anche considerare che in casi analoghi la Giunta regionale si è mossa, portando l'espressione della sua condoglianza, ed anche una concreta attestazione di solidarietà, nel caso del povero stradino Postal. E' intervenuta anche lodevolmente per sovvenire alle necessità immediate.

Se uguali necessità si prospettassero in questi tre casi, la Giunta farà bene ad agire in identica maniera, se già non lo ha fatto. Ma mi auguro che questo sia già avvenuto.

PRESIDENTE: La seduta è tolta; i lavori riprendono domani mattina alle ore 10.

(*Ore* 14).

APPENDICE

« NORME INTEGRATIVE DELLA LEGGE REGIONALE 27 FEBBRAIO 1964, N. 14, CONCERNENTE LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI MACCHINE AGRICOLE ».

Art. 1

Le provvidenze di cui all'articolo 1 della legge regionale 27 febbraio 1964, n. 14, possono essere concesse per l'accoglimento delle domande intese ad ottenere il contributo di cui all'articolo 18, comma primo, della legge 2 giugno 1961, n. 454, anche se l'acquisto delle macchine agricole sia avvenuto prima della data di entrata in vigore della sopraccitata legge regionale, purchè gli interessati presentino domanda di trasferimento sulla legge medesima, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

« DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE »

Art. 1

Le deliberazioni del Consiglio comunale relative all'applicazione delle sovrimposte fondiarie devono essere pubblicate per copia all'albo comunale per otto giorni e, durante lo stesso termine, il bilancio deve essere depositato in segreteria a disposizione del pubblico.

Qualsiasi contribuente può reclamare alla Giunta provinciale contro le deliberazioni concernenti l'applicazione delle sovrimposte.

Il termine per la presentazione del reclamo è di venti giorni, decorrenti dall'ultimo della pubblicazione nell'albo comunale.

La Giunta provinciale, previa notificazione dei propri rilievi alle amministrazioni interessate per eventuali controdeduzioni, decide sui reclami.

Le decisioni della Giunta provinciale sono, a cura delle amministrazioni interessate, pubblicate all'albo comunale per otto giorni.

Contro la decisione della Giunta provinciale è ammesso ricorso anche per il merito, nel termine di venti giorni alla Giunta regionale, da parte delle amministrazioni interessate e di qualunque contribuente, ancorchè non abbia preventivamente reclamato contro la deliberazione del Comune.

Per le amministrazioni interessate il termine per il ricorso decorre dalla data di ricevimento della decisione tutoria, per i contribuenti decorre dall'ultimo giorno della pubblicazione di cui al quinto comma.

Le deliberazioni della Giunta regionale, sui ricorsi contro le decisioni della Giunta provinciale, sono definitive e contro di esse è ammesso, secondo quanto stabilito dalle vigenti leggi dello Stato, soltanto il ricorso per legittimità al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

Per quanto riguarda il procedimento innanzi al Consiglio di Stato, valgono le norme di cui all'art. 3 del D.P.R. 19 agosto 1954, n. 968.

Art. 2

I Comuni possono applicare i singoli tributi con aliquote non superiori al massimo fissato legislativamente per ogni tributo. Quando non sono in grado di raggiungere il pareggio dei loro bilanci, possono essere autorizzati dalle Giunte provinciali, per delega della Regione, ad applicare eccedenze, oltre alle aliquote massime, purchè contemporaneamente:

a) vengano applicati tutti i tributi contemplati dalle norme vigenti, con le rispettive aliquote massime, ad eccezione delle tasse sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicità affine e per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

b) vengano applicate addizionali all'imposta sul valore locativo od a quella di famiglia, fino ai due decimi di essa, e all'imposta sull'industria, i commerci, le arti e le professioni fino a centesimi 50 per i redditi di categoria B e fino a centesimi 40 per quelli di categoria C/1, per ogni 100 lire di imponibile, intendendosi tali addizionali comprese a tutti gli effetti di legge entro il limite delle aliquote massime.

Le eccedenze non possono superare: per la sovrimposta terreni lire 15 per ogni 100 lire di reddito imponibile; per l'imposta di consumo il 50 per cento dell'aliquota massima; per le altre imposte, tasse e contributi, escluse l'imposta di famiglia e quella sulle industrie, commerci, arti e professioni, il 100 per cento delle aliquote massime.

Art. 3

Il Consiglio regionale, allo scopo di adeguare le finanze dei Comuni al raggiungimento delle finalità ed all'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge, assegna annualmente a ciascuna Provincia un apposito fondo.

La Giunta provinciale provvede, per delega della Regione, all'erogazione del fondo in favore dei Comuni a titolo di integrazione dei loro bilanci, tenendo conto dei seguenti elementi:

a) della incidenza delle spese generali sul bilancio;

b) della situazione patrimoniale dell'ente, del carico tributario e della capacità contributiva dei censiti;

c) dello stato di depressione e della capacità di sviluppo del territorio comunale;

d) dei contributi di cui il Comune ha beneficiato e beneficia per altro titolo dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia.

Sono ammessi ai benefici ed alle provvidenze previste dalla presente legge esclusivamente i Comuni i cui bilanci risultano presentati alla Giunta provinciale entro il termine massimo del 30 novembre dell'anno precedente, a quello cui i bilanci si riferiscono.

Art. 4

A favore dei Comuni che nonostante le misure e le provvidenze previste dall'articolo precedente non riescono a conseguire il pareggio della parte ordinaria del loro bilancio, la Giunta provinciale può autorizzare l'assunzione di mutui, presso istituti di credito, a ripiano del disavanzo residuo.

Ai fini della concessione dei mutui ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del D.L.L. 11 gennaio 1945, n. 51, le Giunte provinciali adottano i provvedimenti di propria competenza a norma della presente legge ed autorizzano, per delega della Regione, l'assunzione del mutuo necessario per far fronte al disavanzo della parte ordinaria del bilancio non coperto dal contributo di cui all'articolo precedente. A norma dell'art. 4 della legge statale 22 aprile 1951, n. 288, il provvedimento concernente l'assunzione del mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti è reso esecutivo con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con quelli del Tesoro e delle Finanze.

Art. 5

La Giunta provinciale dà comunicazione alla Giunta regionale di tutti i provvedimenti adottati in applicazione della presente legge entro quindici giorni dalla loro approvazione.

La Giunta regionale informa il Consiglio, in sede di relazione al bilancio regionale, dei provvedimenti che sono stati adottati dalle Giunte provinciali in applicazione della presente legge.

Art. 6

L'articolo 334 del Testo Unico della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, non si applica nella Regione.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 7

I Comuni che nel 1960 hanno applicato la sovrimposta sul reddito dei terreni con aliquota inferiore a quella massima prevista dall'articolo 19 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, potranno, per un decennio, a decorrere dal 1°

gennaio 1961, eccedere le aliquote massime previste per gli altri tributi purchè applichino per la sovrimposta sul reddito dei terreni almeno l'aliquota in atto nel 1960.

Art. 8

I Comuni che per l'esercizio 1960 siano stati autorizzati ad applicare eccedenze sulle aliquote massime delle imposte e delle sovrimposte in misura superiore al limite massimo fissato dalla legge 16 settembre 1960, n. 1014, nella misura indispensabile a conseguire il pareggio del bilancio, possono essere autorizzati dalla Giunta provinciale a mantenere tali eccedenze per un decennio anche dopo la data predetta, riducendole di almeno un decimo ogni anno, computando il decennio a far data dal 1° gennaio 1961.

Art. 9

I Comuni sono tenuti ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutti i beni patrimoniali, mobili ed immobili, ed a provvedere a nuova valutazione con deliberazioni dei rispettivi Consigli.

A mente di detta ricognizione, dovranno essere aggiornati i relativi inventari, con indicazione della destinazione e dell'eventuale reddito.

Il termine per gli adempimenti di cui al primo comma è di un triennio per i Comuni capoluogo di provincia e di un biennio per gli altri Comuni, dall'entrata in vigore della presente legge. Per gli adempimenti di cui al secondo comma, il termine è di mesi sei, dalla comunicazione di approvazione della delibera da parte della Giunta provinciale.

Art. 10

Non si applicano nella Regione tutte le disposizioni contrarie od incompatibili con la presente legge.

E' abrogata la legge regionale 31 dicembre 1955, n. 32.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

N. 2221 Gab. Trento, 11 febbraio 1959

Oggetto: Disegno legge regionale sulla vigilanza e controllo sul Consorzio Agrario Provinciale di Bolzano.

Rif. n. 833 del 13-1-59

Raccomandata - Espresso

Sig. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

BOLZANO

Si comunica che il Governo rinvia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 dello Statuto di autonomia, il disegno di legge indicato in oggetto per illegittimità delle seguenti disposizioni del provvedimento:

— Gli articoli 1 e 3, comma primo, stabiliscono l'assunzione da parte della Regione, e per delega da parte della provincia di Bolzano, dei poteri di vigilanza e di controllo previsti dal 2° e 3° comma dell'art. 35 del D.L. 7 maggio 1948 n. 1235, mentre la facoltà di annullare in ogni tempo atti viziati di illegittimità è di competenza dello Stato in quanto comporta valutazione di interessi generali che può essere fatta soltanto da Organi centrali dello Stato stesso.

— L'art. 2 attribuisce alla Regione competenza per integrare il Collegio sindacale con tre elementi ministeriali che è invece da conservare allo Stato perchè voluta dall'art. 46 del D.L. 1948 n. 1235 a tutela delle gestioni statali e dell'interesse pubblico connessovi.

— L'art. 3 non prevede poteri sostitutivi da parte della Giunta Regionale nei confronti della Giunta Provinciale nell'esercizio dell'attività delegata e limita il ricorso gerarchico improprio contro gli atti della Giunta provinciale a soli motivi di legittimità in contrasto coi principi che regolano la delegazione di funzioni amministrative e il ricorso gerarchico.

Si rinviano due esemplari del provvedimento legislativo in parola.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

f.to *dott. Bianchi di Lavagna*

pal/tr.

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

N. 2588 Gab. Trento, 23 febbraio 1959

OGGETTO: Disegno di legge regionale concernente la vigilanza e il controllo sul Consorzio Agrario Provinciale di Bolzano.

Al Sig. Presidente del Consiglio Regionale
BOLZANO

A seguito della lettera 2221 Gab. in data 11 febbraio c.a., si comunicano i seguenti ulteriori elementi in ordine ai singoli motivi di rinvio del disegno di legge indicato in oggetto:

1. - Le disposizioni di cui all'art. 1 e all'art. 3 — comma primo — che stabiliscono l'assunzione da parte della Regione, e per delegazione da parte della Provincia di Bolzano, dei poteri di vigilanza e di controllo previsti dal secondo e dal terzo comma dell'art. 35 del D.L. 7 maggio 1948, n. 1235, inclusi i poteri di annullamento di cui alla lettera c), contrastano con il principio dell'ordinamento giuridico statale, secondo cui la potestà di annullare in ogni tempo gli atti viziati di illegittimità compete allo Stato, in quanto comporta una valutazione dell'interesse generale che può essere fatta soltanto dagli organi centrali statali.

Si veda, a tal riguardo, la sentenza n. 24 del 1957 della Corte Costituzionale, che pur concernendo il potere di annullamento ex art. 6 T.U. 3.3.1934, n. 383, contiene una massima estensibile a tutte le disposizioni che conferiscono ai supremi organismi statali la potestà di porre nel nulla « ex officio » gli atti illegittimi;

2. - L'art. 2 attribuisce alla Regione la competenza a nominare i tre elementi ministeriali che integrano il collegio sindacale per le attività esercitate dal Consorzio per conto e nell'interesse dello Stato (art. 2, n. 8 del decreto n. 1235 del 1948); tale competenza deve essere conservata allo Stato, così come previsto dall'art. 44 del suddetto decreto, trattandosi di una forma di tutela di un interesse che trascende quello regionale;

3. - L'art. 3 non prevede poteri sostitutivi da parte della Giunta regionale nei confronti della Giunta provinciale nell'esercizio dell'attività delegata e limita il ricorso gerarchico improprio contro gli atti della Giunta provinciale ai soli motivi di illegittimità, con esclusione del merito, in contrasto coi principi generali sulla delega delle funzioni amministrative (v. sentenza n. 39 del 9.3.1957 della Corte Costituzionale) e coi principi che regolano il ricorso gerarchico (art. 5 T. U. legge comunale e provinciale 3.3.1934, n. 383).

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
F.to *Bianchi*

« VIGILANZA E CONTROLLO SUL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI BOLZANO ».

Art. 1

Il controllo sul Consorzio agrario provinciale di Bolzano, ai sensi degli articoli 2542, 2543, 2544 e 2545 del Codice civile, è esercitato dalla Regione in conformità alla legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7.

I poteri di vigilanza e di controllo di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 35 del D.L. 7 maggio 1948, n. 1235, sono esercitati dalla Regione. Resta ferma la facoltà del Governo di cui all'articolo 6 del Testo Unico della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383.

Art. 2

L'esercizio della vigilanza di cui al secondo comma dell'articolo precedente, è delegato alla Giunta provinciale di Bolzano.

Art. 3

Nell'esercizio delle funzioni delegate, la Giunta provinciale dovrà attenersi alle direttive che potranno essere impartite dalla Giunta regionale.

Copia dei provvedimenti adottati dovrà essere inoltrata, per conoscenza, al Presidente della Giunta regionale.

Il Presidente della Giunta regionale, ove ritenga un provvedimento non conforme alla legge o alle direttive di cui al primo comma, trasmette, entro cinque giorni, le sue osservazioni alla Giunta provinciale.

La Giunta regionale può sempre sostituirsi all'ente delegato in caso di persistente inerzia, di violazione della presente legge o delle direttive regionali.

Avverso le decisioni della Giunta provinciale è ammesso ricorso, per motivi di legittimità, entro trenta giorni dalla notifica all'interessato, alla Giunta regionale, che decide definitivamente.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.